

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle Indicazioni Geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012



“TESTO UNICO EUROPEO SULLA QUALITÀ”



testo in italiano

Traduzione non ufficiale del testo di compromesso finale pubblicato il 21/11/2023

Traduzione realizzata da Origin Italia in collaborazione con Fondazione Qualivita

AVVERTENZE

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex.

La mancanza di continuità tra alcuni numeri/paragrafi degli articoli del presente testo è dovuta all'eliminazione di alcune parti dal testo ufficiale non ancora tradotto. Pertanto, i numeri degli articoli/paragrafi non corrispondono a quelli ufficiali.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso degli anni, l'Unione ha istituito regimi di qualità per i prodotti con caratteristiche specifiche identificabili, che comprendono le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli inclusi i prodotti alimentari, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità di qualità dei prodotti agricoli inclusi i prodotti alimentari.
- (2) Il Green Deal europeo ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sostenibile, più sano e rispettoso dell'ambiente accessibile a tutti (“Dal produttore al consumatore”) tra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile.
- (3) Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell'economia circolare, il che potrebbe accrescerne il valore di patrimonio culturale e rafforzarne così il peso nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo.
- (4) La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo “Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente”, che invitava a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, invita inoltre a rafforzare il quadro legislativo in materia di indicazioni geografiche e a introdurre criteri di sostenibilità specifici. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare. L'attenzione dovrebbe essere rivolta ai piccoli produttori, in particolare a quelli che meglio preservano le competenze e il know-how tradizionali.
- (5) Nella comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo “Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE” la Commissione si è impegnata a esaminare modalità per rafforzare, modernizzare, razionalizzare e applicare meglio le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose.
- (6) La qualità e la varietà della produzione agricola e alimentare dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori, che hanno saputo preservare le tradizioni e l'identità culturale come parte del patrimonio dell'Unione, pur

tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi i che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell'Unione un simbolo di qualità.

- (7) I cittadini e i consumatori dell'Unione chiedono sempre più spesso prodotti di qualità, tradizionali e accessibili, che presentano qualità specifiche attribuibili sia alla loro origine che al loro modo di produzione. Essi si preoccupano inoltre e di mantenere la varietà e la sicurezza di approvvigionamento della produzione agricola e alimentare nell'Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli inclusi i prodotti alimentari, con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l'origine geografica. I cittadini e i consumatori sono sempre più consapevoli delle condizioni di produzione che hanno plasmato la reputazione e l'identità di tali prodotti.
- (8) I prodotti di alta qualità rappresentano una delle maggiori risorse dell'Unione, sia per la nostra economia che per la nostra identità culturale. Tali prodotti sono la più forte rappresentazione del marchio “made in the EU”, riconoscibile in tutto il mondo, che genera crescita e tutela il nostro patrimonio. I vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli sono una risorsa europea che deve essere ulteriormente rafforzata e protetta.
- (9) I cittadini e i consumatori hanno il diritto di aspettarsi che qualsiasi indicazione geografica e regime di qualità sia sostenuto da un robusto sistema di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall'Unione o da un paese terzo.
- (10) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. Il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle procedure pertinenti. I ruoli della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti devono essere chiaramente definiti al fine di garantire un elevato livello di protezione.
- (11) Come principio generale e nell'ottica di ridurre al minimo l'esposizione dei dati personali, i documenti da presentare nel corso delle procedure pertinenti non devono contenere dati personali. Nei casi in cui ciò non sia possibile, le informazioni che potrebbero contenere dati personali, come ad esempio i dati di contatto delle persone fisiche, dovrebbero essere presentate in documenti specifici separati.
- (12) Ai fini del presente Regolamento, il nome e il cognome delle persone fisiche e i relativi dati di contatto possono comparire nei documenti della Commissione e degli Stati membri nel corso delle procedure stabilite dal presente Regolamento. Di contro, i dati personali possono comparire, anche se raramente, nelle procedure di registrazione, modifica o cancellazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, a livello sia degli Stati membri che della Commissione, quando il nome dell'associazione di produttori interessata o dell'opponente contiene il nome di una persona fisica. I dati personali possono anche figurare come parte dei nomi delle associazioni di produttori riconosciute, trattati in relazione alla designazione di tali associazioni e all'inclusione dei loro nomi nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, nonché come parte dei nomi degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e di persone fisiche a cui sono stati delegati, trattati nell'ambito delle procedure di controllo per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, a livello sia degli Stati membri che della Commissione. D'altra parte, è più probabile che i dati personali figurino come parte dei nomi degli operatori a cui viene concesso un periodo transitorio nell'ambito di una procedura di registrazione o modifica di un'indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, a livello sia degli Stati membri che della Commissione.

I dati personali potrebbero anche figurare tra i nomi dei produttori inclusi nell'elenco degli operatori e nello strumento che rilascia l'attestazione di conformità al disciplinare, trattati dagli Stati membri nell'ambito delle procedure di controlli delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. La Commissione e gli Stati membri possono quindi essere obbligati a trattare informazioni che contengono dati personali, in particolare nomi di persone fisiche e relativi dati di contatto.

- (13) Ad ogni modo, nei casi in cui può accadere, per la Commissione e gli Stati membri, i trattamenti dei dati personali ai sensi del presente regolamento, come sopra menzionato, sono giustificati dall'interesse pubblico. Il corretto svolgimento delle procedure di registrazione, modifica o cancellazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite e delle procedure di controllo nell'ambito del presente Regolamento, del Regolamento (UE) N° 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio è necessario per il corretto funzionamento del sistema di protezione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. Tali procedure hanno carattere pubblico. Le informazioni sugli enti interessati sono necessarie per individuare le loro responsabilità nelle procedure e per garantire una concorrenza leale e condizioni di parità tra gli operatori. Inoltre, in alcuni casi, il trattamento del nome dei produttori e delle associazioni di produttori è la condizione necessaria per perseguire i propri interessi o godere dei propri diritti. Questo può accadere in relazione alla concessione di un periodo transitorio, da parte degli Stati membri o della Commissione, nel corso di una procedura di registrazione o modifica di un'indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, alla designazione di un'associazione di produttori riconosciuta e all'inclusione dei loro nomi nel registro dell'indicazioni geografiche dell'Unione, alla compilazione dell'elenco dei produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica tenuto dagli Stati membri e all'istituzione e al funzionamento del sistema di attestazione della conformità al disciplinare di produzione. In tutti questi casi, il trattamento dei dati personali è effettuato nell'interesse pubblico e, in alcuni casi, nell'interesse del soggetto interessato.
- (14) In generale, ai sensi del presente regolamento, le informazioni che possono contenere dati personali sono normalmente trattate sotto forma di documenti digitali o cartacei che possono essere scambiate, tra gli Stati membri e la Commissione o tra gli Stati membri e i produttori o le persone interessate, o archiviate. Non vengono né divulgati a terzi né pubblicati. Tuttavia, in caso di procedure di opposizione, per mettere in contatto il richiedente e l'opponente in vista dell'avvio di consultazioni e del raggiungimento di un accordo, la Commissione invia loro i rispettivi recapiti. Se il richiedente o l'opponente sono identificati da un nome che contiene un nome di una persona fisica, il nome e i recapiti sono dati personali che devono essere comunicati a terzi. Inoltre, per il corretto perseguimento degli obiettivi della procedura di opposizione, il richiedente deve essere messo a conoscenza di tutte le informazioni inviate dall'opponente per giustificare la sua opposizione alla registrazione o alla modifica o alla cancellazione. Inoltre, i nomi dei richiedenti la modifica, persone che richiedono la cancellazione, associazioni di produttori, singoli produttori e beneficiari del periodo transitorio sono pubblicati o resi pubblici. Se i dati personali fanno parte di questi nomi, anche questi dati dovrebbero essere pubblicati. In caso di procedure di approvazione di una modifica dell'Unione, il nome del richiedente deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per consentire ai potenziali oppositori di contestare il suo interesse a richiedere la modifica dell'Unione. In caso di procedure di cancellazione, quando la cancellazione è richiesta da una persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo, il nome della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione deve essere pubblicato al fine di identificare la persona che ha attivato la procedura di cancellazione e per consentire a un potenziale oppositore di contestare il suo interesse legittimo a richiedere la cancellazione. In caso di procedure di modifica ordinaria, quando la modifica ordinaria è comunicata da una persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo, il nome di questa persona deve essere pubblicato o reso pubblico. Al momento dell'iscrizione delle informazioni nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, il nome dell'associazione di produttori riconosciuta che rappresenta l'indicazione geografica deve essere reso pubblico in tale registro per motivi di trasparenza

e per consentire a tale gruppo di dimostrare la propria qualifica. In caso di pubblicazione da parte degli Stati membri dei nomi di organismi delegati e delle persone fisiche a cui sono stati delegati compiti di controllo ufficiale, per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantire originarie del loro territorio, e dei nomi degli organismi di certificazione dei prodotti da parte della Commissione, per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi, tali nomi sono resi pubblici per garantire la piena trasparenza delle procedure di controllo. Nel caso di un Regolamento della Commissione o di un atto nazionale che concede un periodo transitorio ad un produttore per consentire l'uso di un'indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, il nome del produttore dovrebbe essere menzionato nel Regolamento o nell'atto nazionale e reso pubblico per consentirgli di godere del diritto concesso e di garantire condizioni di parità. In questo quadro, per il corretto sviluppo delle procedure previste dal presente Regolamento e in conformità con i Regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a divulgare a terzi o a pubblicare tali dati personali.

- (15) La documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica e di una specialità tradizionale garantita, in formato digitale e cartaceo, deve essere conservata per un periodo di 10 anni successivo alla cancellazione, al fine di garantire un'informazione storica e consentire il confronto con eventuali domande successive riguardanti il medesimo nome o nomi simili. Se i dati personali fanno parte di tale documentazione, anche questi devono essere conservati.
- (16) Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 la Commissione è l'autorità presso la quale l'interessato può esercitare i relativi diritti, inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all'uso dei dati personali. È pertanto opportuno chiarire che la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure di cui è responsabile a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) 2019/787 e delle disposizioni adottate conformemente agli stessi. Per la tenuta del registro dell'Unione, l'EUIPO dovrebbe agire come incaricato del trattamento. Non dovrebbe avere alcun margine per influire sulla finalità e sugli elementi essenziali del trattamento dei dati personali.
- (17) Ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 le autorità competenti degli Stati membri sono le autorità presso le quali l'interessato può esercitare i relativi diritti, inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all'uso dei dati personali. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati Membri sono considerati titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure delle quali sono responsabili a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) 2019/787 e delle disposizioni adottate conformemente agli stessi.
- (18) Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. È pertanto necessario prevedere un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche previsto nel diritto dell'Unione. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare.
- (19) I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile. Analogamente, l'organizzazione collettiva dei produttori di un'indicazione geografica può garantire meglio un'equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai

produttori che copra i loro costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità dei loro prodotti. Attraverso le indicazioni geografiche i produttori sono ricompensati in modo equo per il loro impegno di produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Al tempo stesso, ciò può andare a vantaggio dell'economia rurale, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, come le zone montane e le regioni più isolate, dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. In tal modo, i regimi di qualità possono favorire e integrare la politica di sviluppo rurale nonché le politiche di sostegno del mercato e del reddito della PAC. In particolare, possono contribuire all'evoluzione del settore agricolo e, segnatamente, delle zone svantaggiate. Nella sua comunicazione del 30 giugno 2021 intitolata “Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040”, la Commissione ha riconosciuto alle indicazioni geografiche un ruolo chiave tra le iniziative faro che promuovono zone rurali prospere, alla luce del loro contributo alla diversificazione economica delle zone rurali e della forte associazione tra un prodotto e la sua origine territoriale. Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro a livello di Unione facilita lo sviluppo del settore agricolo, poiché l'approccio più uniforme che ne deriva garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, attraverso l'etichettatura e la pubblicità, li aiuta a identificare correttamente i propri prodotti sul mercato.

- (20) Un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche dovrebbe contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori, sia nell'Unione che nei paesi terzi, riguardo ai simboli, alle indicazioni e alle abbreviazioni che attestano la partecipazione ai regimi di qualità europei e il loro valore aggiunto, integrando il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (21) Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati come indicazioni geografiche in tutta l'Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario affrontare alcune questioni giuridiche, chiarire e semplificare alcune norme e snellire le procedure.
- (22) Al fine di regolamentare le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, è opportuno definire i prodotti agricoli e alimentari in questione in modo da tenere conto del quadro normativo internazionale, in particolare l'Accordo OMC sull'Agricoltura, rispettando al contempo l'ambito dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del TFUE. Pertanto, occorre fare riferimento alla nomenclatura combinata del Regolamento (CEE) n. 2658/87. Pertanto, i prodotti agricoli e alimentari dovrebbero includere i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata, compresi i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.
- (23) La politica della qualità dell'Unione dovrebbe contribuire a consentire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e dovrebbe rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, incoraggiare i produttori di indicazioni

geografiche a rispettare pratiche di sostenibilità che vadano oltre gli standard obbligatori che comprendano obiettivi ambientali, sociali ed economici. Le pratiche di sostenibilità potrebbero essere definite nel disciplinare di produzione o in iniziative separate. Le pratiche di sostenibilità comprese nel disciplinare di produzione devono riguardare almeno uno dei tre principali aspetti di sostenibilità: economica, sociale e ambientale.

- (24) Le pratiche di sostenibilità dovrebbero contribuire a uno o più obiettivi ambientali, sociali o economici. Tali obiettivi ambientali dovrebbero includere la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione e l'uso sostenibile dei suoli, dei paesaggi e delle risorse naturali, la conservazione della biodiversità e la conservazione di sementi rare, razze animali e varietà vegetali locali, la promozione di filiere corte o la gestione e la promozione della salute e del benessere degli animali. Gli obiettivi sociali dovrebbero includere il miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, nonché la contrattazione collettiva, la protezione sociale e le norme di sicurezza, la capacità di attrarre e sostenere sia i giovani che i nuovi produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica per facilitare il ricambio generazionale e agevolare la solidarietà e la trasmissione delle conoscenze da una generazione all'altra o la promozione di regimi alimentari più sani. Tra gli obiettivi economici dovrebbero figurare la garanzia di un reddito stabile ed equo e di una posizione forte lungo tutta la catena del valore per i produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica, il miglioramento del valore economico dei prodotti designati da un'indicazione geografica e della redistribuzione del valore aggiunto lungo la catena del valore, il contributo alla diversificazione dell'economia rurale o la preservazione delle zone rurali e dello sviluppo locale, compresa l'occupazione nel settore agricolo.
- (25) Al fine di dare visibilità agli sforzi dei produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche per quanto riguarda gli aspetti della sostenibilità, le associazioni di produttori riconosciute o le associazioni di produttori possono redigere relazioni sulla sostenibilità in cui comunicano le pratiche sostenibili applicate nella produzione del prodotto. Queste relazioni devono essere rese pubbliche dalla Commissione.
- (26) Da tempo l'Unione mira a semplificare il quadro normativo della politica agricola comune. Le procedure di modifica dei disciplinari relativi ai prodotti designati da un'indicazione geografica sono già state semplificate e rese più efficienti per il vino e i prodotti agroalimentari nell'ambito della revisione della politica agricola comune. Al fine di semplificare ulteriormente le lunghe procedure di registrazione e di modifica, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all'indicazione geografica. I termini per la presentazione di una dichiarazione di opposizione motivata devono essere fissati al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di opposizione senza ritardare le procedure di registrazione. Dovrebbe essere possibile per l'opponente aggiungere ulteriori dettagli alle motivazioni esposte nella dichiarazione motivata di opposizione nel corso delle consultazioni con il richiedente. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a

livello dell'Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

- (27) Per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo di portare all'attenzione della Commissione eventuali errori di valutazione o informazioni aggiuntive in relazione a una domanda di registrazione, dovrebbe essere prevista la possibilità di presentare una notifica di osservazioni.
- (28) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che la Commissione sia informata in modo tempestivo e regolare dell'avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro alla Commissione e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro ritiene che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso dovrebbe informare la Commissione di tale valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello dell'Unione la Commissione dovrebbe essere esentata dall'obbligo di rispettare il termine per il controllo ivi stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengono che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.
- (29) Per consentire agli operatori, i cui interessi sono lesi dalla registrazione di un nome, di continuare ad usare tale nome per un periodo di tempo limitato, in violazione del regime di protezione stabilito dal presente regolamento, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l'uso dei nomi. Tali periodi possono anche essere autorizzati per superare difficoltà temporanee e con l'obiettivo a lungo termine di garantire il rispetto del disciplinare da parte di tutti i produttori.
- (30) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un unico registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro periodicamente aggiornato dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, su tutti i tipi di indicazioni geografiche iscritte nel registro a norma della registrazione vigente nello Stato membro o mediante domanda presentata da un paese terzo. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico. L'EUIPO, sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione di altri registri dei diritti di proprietà intellettuale, dovrebbe mantenere e aggiornare il registro dell'Unione in merito a registrazioni, modifiche e cancellazioni di indicazioni geografiche.
- (31) L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli che rafforzano la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la divulgazione al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti da tali accordi internazionali, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali

accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

- (32) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni pertinenti relative a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta registrata. Tali informazioni dovrebbero comprendere, se del caso, le informazioni sull'identità dell'associazione di produttori riconosciuta a livello nazionale.
- (33) È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro le violazioni, la protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi a tutti i nomi di dominio che sono accessibili nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei relativi registri.
- (34) Per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti registrati come indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Questi dovrebbero includere se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l'aspetto fisico o l'impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento; se sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; e se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe.
- (35) Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'evocazione di un'indicazione geografica può verificarsi, in particolare, quando un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio, sia presente nella mente del consumatore medio europeo ragionevolmente cauto, attento e avveduto.
- (36) Alla luce delle pratiche commerciali e della giurisprudenza dell'Unione è necessaria chiarezza sull'uso di un'indicazione geografica nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato il cui prodotto designato dall'indicazione geografica è un ingrediente. È opportuno garantire che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, svigorisca o pregiudichi la notorietà del prodotto recante l'indicazione geografica. A tal fine devono essere aggiunte le condizioni per le qualità attribuite dall'indicazione geografica come ingrediente all'alimento trasformato. Inoltre, i produttori di alimenti preimballati dovrebbero notificare all'associazione di produttori riconosciuta, laddove esista, prima di iniziare a utilizzare l'indicazione geografica nella denominazione dell'alimento preimballato. Tale approccio è in linea con gli obiettivi di rafforzare le indicazioni geografiche e di valorizzare il ruolo delle associazioni di produttori riconosciute. Tenendo presente il raggiungimento di tali obiettivi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere o introdurre ulteriori norme procedurali nazionali applicabili a situazioni interne (in cui il produttore di alimenti preimballati e l'associazione di produttori riconosciuta sono stabiliti sul territorio di quello Stato membro) in linea con i Trattati e la giurisprudenza, senza ostacolare la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento. Inoltre, nel rispetto del principio di libertà contrattuale, l'associazione di produttori riconosciuta e il produttore di alimenti preimballati possono stipulare un accordo tra di loro su specifici elementi tecnici e visivi della presentazione dell'indicazione geografica usata come ingrediente nella denominazione dell'alimento preimballato.
- (37) È opportuno chiarire le norme che disciplinano la possibilità di continuare a usare termini generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un'indicazione protetta o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico.

- (38) È opportuno chiarire l'ambito di applicazione della protezione concessa a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le limitazioni alla registrazione di nuovi marchi commerciali di cui alla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui al Regolamento 2017/1001 sul marchio dell'UE che sono in contrasto con la registrazione delle indicazioni geografiche. Tale chiarimento è necessario anche nel caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi commerciali e ai nomi omonimi registrati come indicazioni geografiche.
- (39) È opportuno chiarire la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.
- (40) Le indicazioni geografiche possono essere registrate anche come marchi nei casi in cui ciò non violi il presente Regolamento. A tal fine, il presente regolamento non pregiudica in alcun modo le norme nazionali per quanto riguarda la valutazione contabile di tali marchi e la loro inclusione nel bilancio annuale dei produttori e delle associazioni di produttori.
- (41) Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche e nella gestione delle loro indicazioni geografiche. Le associazioni di produttori possono essere assistite nella preparazione della loro domanda dalle parti interessate, come le autorità regionali e locali. Le associazioni di produttori dovrebbero essere dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Occorre pertanto chiarire il ruolo dell'associazione di produttori.
- (42) Poiché i produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche sono per lo più piccole o medie imprese, essi devono far fronte alla concorrenza di altri operatori lungo la filiera alimentare, il che può creare concorrenza sleale tra i produttori locali e quelli che operano su scala più ampia. In tale contesto, nell'interesse di tutti i produttori coinvolti, è necessario consentire a un'unica associazione di produttori di intraprendere azioni specifiche a nome dei produttori. A tal fine, è opportuno stabilire la categoria dell'associazione di produttori riconosciuta. Oltre alle regole generali sulle associazioni di produttori, che dovrebbero essere applicate di conseguenza anche alle associazioni di produttori riconosciute, è necessario definire i criteri necessari per qualificarsi come associazione di produttori riconosciute e i relativi ulteriori diritti specifici, in particolare allo scopo di fornire alle associazioni di produttori riconosciute gli strumenti adeguati per far valere meglio i loro diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali e svalorizzanti. In tal senso, le associazioni di produttori riconosciute dovrebbero essere in grado di rappresentare tutti i produttori di indicazioni geografiche in questione e di agire per loro conto, nonché di esercitare alcuni compiti specifici elencati nel presente regolamento, anche perché il loro effetto o la loro portata riguardano tutti i produttori. A tal fine, la suddivisione tra livelli nazionali, regionali e locale è intesa in linea con la struttura costituzionale degli Stati membri e con il diritto nazionale. Le disposizioni relative alle associazioni di produttori riconosciute si ispirano ai sistemi di lunga data istituiti in diversi Stati membri. Questi sistemi esistenti dimostrano che l'associazione di produttori riconosciuta è un valido strumento per la gestione collettiva e la protezione delle indicazioni geografiche, che dovrebbe essere mantenuto. Il presente regolamento dovrebbe fornire gli strumenti normativi necessari agli Stati membri che desiderano istituire tali sistemi in qualsiasi momento.
- (43) Un'unica associazione di produttori dovrebbe essere riconosciuta, previo accordo degli Stati membri interessati, anche nel caso di indicazioni geografiche la cui zona geografica si estende a più di uno Stato membro. A seguito del Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord e all'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, lo stesso dovrebbe valere per il territorio dell'Irlanda del Nord.

- (44) È opportuno chiarire l'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche sul mercato, la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie dei registri dei nomi di dominio di primo livello dovrebbero riconoscere in tutta l'Unione le indicazioni geografiche come diritto da invocare nel corso di tali controversie.
- (45) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale, ogni operatore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che gli operatori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.
- (46) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che identificano un'indicazione geografica registrata nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti.
- (47) L'etichettatura di bevande spiritose e prodotti agricoli dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori.
- (48) È opportuno rendere obbligatorio l'uso di simboli sull'imballaggio (etichettatura e materiale pubblicitario) dei prodotti designati da un'indicazione geografica nel settore agricolo allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto della loro natura specifica, è opportuno mantenere disposizioni particolari in materia di etichettatura di bevande spiritose. L'uso dei simboli o indicazioni dell'Unione dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di paesi terzi per i prodotti agricoli e le bevande spiritose. Le norme di etichettatura relative alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo dovrebbero essere mantenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013, chiarendo al contempo che le abbreviazioni “DOP” e “IGP” possono essere aggiunte in etichetta.
- (49) Al fine di dare visibilità ai produttori delle indicazioni geografiche, dovrebbe essere obbligatorio indicare sull'etichetta il nome del produttore o, nel caso di prodotti agricoli, il nome dell'operatore.
- (50) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è di controllare gli Stati membri sulla base di un'analisi dei rischi. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, in linea con i principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. Tenuto conto del fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici previsti dal Regolamento (UE) 1308/2013, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli.

- (51) Per garantire che siano imparziali ed efficaci, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. Per facilitare alcuni compiti di controllo ufficiali a organismi delegati e di certificazione dei prodotti e alle persone fisiche e rendere più efficace il sistema è opportuno prevedere disposizioni sulla delega di talune competenze relative all'esecuzione di controlli specifici a organismi di certificazione dei prodotti. Le informazioni sulle autorità competenti, sugli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e sulle persone fisiche dovrebbero essere rese pubbliche per garantire la trasparenza e consentire alle parti interessate di contattarli.
- (52) È opportuno utilizzare le norme europee elaborate dal Comitato europeo di normazione e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione per l'accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da essi svolte. L'accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (53) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato, in conformità del Regolamento (UE) 2017/625, è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli e per consentire un'efficace lotta alla contraffazione, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli sul mercato dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori o delle autorità competenti per garantire il rispetto del disciplinare di produzione o del documento unico o di un documento equivalente a quest'ultimo, come la sintesi del disciplinare di produzione, e dovrebbero essere adottate opportune, effettive e proporzionate misure amministrative e giudiziarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi su prodotti o servizi che non rispettano o violano le indicazioni geografiche protette.
- (54) Inoltre, l'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche contro i nomi di dominio che contravvengono a tale protezione merita un'attenzione particolare, considerando l'aumento dell'uso dei servizi di intermediazione online. Una violazione della protezione di un'indicazione geografica da parte di un nome di dominio registrato e stabilito in conformità del presente regolamento rende necessario dotare le autorità nazionali competenti degli strumenti per reagire adeguatamente. Pertanto, nell'esercizio dei loro compiti di controllo ufficiali, tali autorità dovrebbero essere in grado di adottare misure appropriate al fine di rimuovere o disabilitare l'accesso ai nomi di dominio registrati in violazione della protezione delle indicazioni geografiche, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate, nonché di altre normative dell'UE, come il Digital Service Act.
- (55) I servizi di intermediazione, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzate per la vendita di prodotti, compresi quelli designati come indicazioni geografiche, e in alcuni casi potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. Le informazioni relative alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che contravvengono alla protezione delle indicazioni geografiche dovrebbero essere considerati contenuti illegali. A tale riguardo, il presente Regolamento prevede l'identificazione dei contenuti illeciti ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio e le possibili misure da adottare dalle autorità nazionali.
- (56) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici.
- (57) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori dimostrino rapida-

mente e agevolmente in diversi contesti di essere autorizzati a usare il nome protetto, ad esempio in caso di controlli doganali, ispezioni di mercato o su richiesta degli operatori commerciali.

- (58) Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno mantenere i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine e l'indicazione geografica. È opportuno che le norme e le definizioni delle varietà vegetali e delle razze animali siano chiarite per comprendere meglio la loro articolazione con le indicazioni geografiche in caso di conflitto. È opportuno lasciare invariate le norme sulla provenienza dei mangimi per animali e delle materie prime. A tal fine, un'attestazione di conformità al disciplinare dovrebbe essere a disposizione dell'operatore.
- (59) Per le denominazioni d'origine protette il legame tra l'ambiente geografico e le qualità o le caratteristiche specifiche dovute essenzialmente o esclusivamente a tale ambiente è generalmente composto da diversi elementi. Le modifiche temporanee che sospendono per un periodo di tempo limitato l'obbligo di mantenere la soglia minima del 50% di mangimi provenienti dall'interno dell'area geografica dovrebbero essere adottate soltanto se non incidono sul legame nella totalità dei suoi elementi, perché ciò lo renderebbe nullo e consentirebbe la commercializzazione, sotto la denominazione protetta, di prodotti che sono totalmente privi della qualità o delle caratteristiche specifiche legate all'area geografica.
- (60) Un prodotto recante un'indicazione geografica dovrebbe soddisfare determinate condizioni stabilite nel disciplinare. Affinché tali informazioni siano facilmente comprensibili anche per le parti interessate il disciplinare dovrebbe essere sintetizzato in un unico documento.
- (61) L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.
- (62) In mancanza di un obbligo internazionale di riconoscimento delle specialità tradizionali garantite eventualmente esistenti nei paesi terzi e poiché il presente Regolamento si applica solo nell'Unione, le pratiche tradizionali relative al metodo di produzione, di trasformazione o di composizione e gli usi tradizionali delle materie prime o degli ingredienti di un prodotto designato da una denominazione che può essere registrata come specialità tradizionale garantita dovrebbero essere riferite a tali pratiche o usi all'interno dell'Unione, anche per le domande provenienti da paesi terzi.
- (63) Dato il numero esiguo dei nomi registrati, l'attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia dovrebbero perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti. Al fine di garantire la registrazione di nomi di prodotti tradizionali autentici è opportuno adeguare i criteri e le condizioni per la registrazione di un nome, in particolare eliminando la condizione che le specialità tradizionali garantite abbiano una specificità.
- (64) Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al relativo disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in associazioni dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.

- (65) Per garantire la trasparenza è opportuno che le specialità tradizionali garantite siano iscritte nel registro.
- (66) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni operatore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto al sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all'interno dell'Unione, il simbolo dell'Unione dovrebbe figurare nell'etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all'indicazione “specialità tradizionale garantita”. L'uso dei nomi, del simbolo dell'Unione e dell'indicazione dovrebbe essere disciplinato in modo corrispondente al fine di garantire un approccio uniforme in tutto il mercato interno.
- (67) È opportuno che le specialità tradizionali garantite siano efficacemente protette sul mercato affinché i loro produttori siano adeguatamente ricompensati per il loro valore aggiunto e che a coloro che le utilizzano in modo illecito sia impedito di vendere i loro prodotti.
- (68) Al fine di non indurre in errore i consumatori le specialità tradizionali registrate garantite dovrebbero essere protette da qualsiasi usurpazione o imitazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore. Perseguendo lo stesso obiettivo è opportuno stabilire norme per gli usi specifici delle specialità tradizionali garantite, in particolare per quanto riguarda l'uso di termini generici nell'Unione, l'etichettatura contenente o comprendente la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e i marchi commerciali.
- (69) La partecipazione al regime delle specialità tradizionali garantite dovrebbe garantire che qualsiasi operatore che rispetti le norme di tale regime abbia il diritto di essere sottoposto alla verifica del rispetto del disciplinare.
- (70) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione espletino le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione delle specialità tradizionali garantite originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda dell'Unione alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale, e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione alle specialità tradizionali garantite. Anche le specialità tradizionali garantite di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È inoltre opportuno che la Commissione espleti le procedure corrispondenti per le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi.
- (71) Il regime delle indicazioni facoltative di qualità è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Si riferisce a caratteristiche orizzontali specifiche di una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in zone specifiche. L'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” soddisfa le condizioni previste per le indicazioni facoltative di qualità ed è stata istituita da tale regolamento. Ha fornito ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confondere i consumatori circa la provenienza montana dei prodotti sul mercato. È opportuno mantenere la possibilità per i produttori di utilizzare indicazioni facoltative di qualità, in quanto le potenzialità del regime non sono ancora state sfruttate appieno negli Stati membri a causa del breve periodo di applicazione.

- (72) Le disposizioni relative alle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo e al regolamento (UE) 2019/787 per quanto riguarda il settore delle bevande spiritose devono essere modificate al fine di allinearle alle norme comuni in materia di registrazione, modifica, opposizione, cancellazione, protezione e applicazione delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento e, per le bevande spiritose, ai controlli. In particolare per i vini sono necessarie ulteriori modifiche alla definizione di indicazioni geografiche per allinearli con l'Accordo OMC sugli Aspetti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio (TRIPS), che non definisce come caso eccezionale un'indicazione geografica corrispondente all'intero territorio di un Paese. Mentre non è più necessario giustificare come caso eccezionale un'indicazione geografica protetta nel settore vitivinicolo che copra l'intero territorio di un Paese, tale designazione merita tuttavia un attento esame alla luce delle condizioni di registrazione, in particolare per quanto riguarda le aree molto estese.
- (73) L'allineamento con la definizione del TRIPS di indicazione geografica non dovrebbe portare alla registrazione di nomi fantasiosi o fittizi nel settore vitivinicolo. Un nome dovrebbe essere considerato idoneo per la registrazione quando, pur non includendo alcun termine geografico, rivela implicitamente il luogo, la regione o il Paese da cui viene prodotto.
- (74) Il Regolamento (UE) 2019/1753, relativo all'attuazione dell'Atto di Ginevra nell'Unione Europea, deve essere modificato per rafforzare il ruolo delle associazioni di produttori riconosciute nella procedura di registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione nel registro internazionale dell'Atto di Ginevra. Anche il Regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe essere adattato per consentire la registrazione, nell'ambito dell'Atto di Ginevra, delle denominazioni di origine dei 7 Stati Membri che sono parti contraenti dell'Accordo di Lisbona che non rientravano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) N. 1151/2012 ma che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (75) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti per quanto riguarda le procedure e i termini dettagliati per la procedura di opposizione; stabilire disposizioni relative a modifiche dell'Unione ai disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche per le quali non è stato pubblicato un documento unico, sull'ammissibilità delle domande di modifica dell'Unione, sul rapporto tra le modifiche dell'Unione e le modifiche ordinarie; che stabilisce norme aggiuntive sull'uso di indicazioni geografiche nelle denominazioni dei prodotti trasformati con riferimento all'uso di ingredienti comparabili e ai criteri per il conferimento di caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati; affidare all'EUIPO l'istituzione e la gestione di un sistema di informazione e di allarme sui nomi di dominio; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme per la procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite, al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; stabilire norme supplementari sull'uso delle specialità tradizionali garantite nelle denominazione di prodotti trasformati con riferimento all'uso di ingredienti comparabili e ai criteri per il conferimento di caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine “prodotto di montagna” e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È

di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016³⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (76) Per l'attuazione delle norme relative alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali e alle indicazioni facoltative di qualità, stabilite dal presente Regolamento, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato, composto dai delegati degli Stati Membri.
- (77) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno che alla Commissione siano attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione della presentazione tecnica della classificazione dei prodotti designati da indicazioni geografiche secondo la nomenclatura combinata e dell'accesso online alla stessa; definire il formato e la presentazione della documentazione di accompagnamento e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali; stabilire le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, comprese le domande relative a più di un territorio nazionale; definire il formato e la presentazione di opposizioni e osservazioni ufficiali e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali; definire il formato e la presentazione delle notifiche di osservazioni; concedere un periodo transitorio per consentire l'uso di un nome registrato insieme ad altri nomi che altrimenti sarebbero in contrasto con un nome registrato e prorogare tale periodo transitorio; respingere la domanda; decidere in merito alla registrazione di un'indicazione geografica qualora non sia stato raggiunto un accordo; registrare le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente; definire il contenuto e la presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione; definire il formato e la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali; stabilire le modalità riguardanti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di modifica dell'Unione e le procedure, la forma e la comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria; cancellare la registrazione di un'indicazione geografica; rimuovere dal registro dell'Unione tutte le indicazioni geografiche registrate in violazione delle disposizioni sulle denominazioni omonime; definire le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme tecniche relative al loro uso sui prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, comprese le versioni linguistiche; definire la comunicazione che i Paesi terzi devono effettuare alla Commissione; le modalità di controllo e verifica dell'attività di controllo e verifica dell'attività oggetto del disciplinare di produzione; precisare la natura e il tipo di informazioni da scambiare e i metodi per lo scambio di informazioni nell'ambito dell'assistenza reciproca ai fini dei controlli e dell'applicazione; stabilire norme dettagliate sulla forma e sul contenuto dell'attestazione di conformità e dell'inserimento nell'elenco, le forme in cui sono messi a disposizione degli operatori e le circostanze in cui devono essere resi messi a disposizione dagli operatori o dagli importatori a fini di controllo o nel corso della loro attività, anche nel caso di prodotti originari di paesi terzi; stabilire norme concernenti la forma del disciplinare delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli; definire il formato e la presentazione online del documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali; per le specialità tradizionali garantite: stabilire norme concernenti la forma del disciplinare; stabilire le modalità concernenti la forma e il contenuto del registro dell'Unione delle specialità tradizionali garantite; definire le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione, nonché le norme tecniche per il loro uso e l'uso dell'indicazione e dell'abbreviazione sui prodotti commercializzati con una specialità tradizionale garantita, comprese le versioni linguistiche; stabilire requisiti procedurali e formali per la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire le modalità concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di registrazione, anche per le domande

riguardanti più di un territorio nazionale, delle opposizioni e delle domande di modifica di un disciplinare e i requisiti delle domande di cancellazione di una registrazione e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione dei dati personali; concedere periodi transitori per l'uso delle specialità tradizionali garantite; respingere una domanda di registrazione; decidere in merito alla registrazione di una specialità tradizionale garantita qualora non sia stato raggiunto un accordo; cancellare la registrazione di una specialità tradizionale garantita; la comunicazione che i paesi terzi devono fare alla Commissione per quanto riguarda per quanto riguarda le autorità competenti e gli organismi di certificazione dei prodotti responsabili dei controlli; la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra gli Stati membri e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini dei controlli e l'applicazione della legge; norme dettagliate sulla forma e sul contenuto delle attestazioni di conformità e di inserimento nell'elenco, le forme in cui sono messe a disposizione degli operatori e le circostanze in cui devono essere messi a disposizione dagli operatori o dagli importatori per il controllo o non corso dell'attività, anche nel caso di prodotti originari di paesi terzi; per le indicazioni facoltative di qualità e i regimi: stabilire i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità e dei regimi; stabilire norme relative a moduli, procedure o altri dettagli tecnici; stabilire norme per l'uso delle indicazioni facoltative di qualità; per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, nel regolamento (UE) n. 1308/2013, la forma del disciplinare di produzione, la definizione del formato e della presentazione online del documento unico nonché l'esclusione o l'anonimizzazione dei dati personali; la comunicazione che gli Stati membri devono fare alla Commissione, le norme che disciplinano l'autorità incaricata di verificare il rispetto dei disciplinari di produzione delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, anche nel caso in cui l'area geografica si trova in un paese terzo, nonché i controlli e le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione che devono essere svolti dagli Stati membri; per le menzioni tradizionali del settore vitivinicolo, nel regolamento nel regolamento (UE) n. 1308/2013, la comunicazione che gli Stati membri devono fare alla Commissione, le norme che disciplinano l'autorità responsabile della verifica della conformità alla definizione fornita per le menzioni tradizionali e, se del caso, le condizioni d'uso delle menzioni tradizionali, le azioni che gli Stati membri devono attuare per prevenire l'uso illegale di menzioni tradizionali protette e i controlli e le verifiche che gli Stati membri devono effettuare; la dichiarazione di nullità e la cancellazione dal registro delle menzioni tradizionali protette di menzioni registrate in violazione dell'articolo 27 del regolamento [Regolamento IG AGR]; per le bevande spiritose, nel regolamento (UE) 2019/787, la forma del disciplinare di produzione, la definizione del formato e la presentazione online del documento unico, nonché le modalità di presentazione online del documento unico e l'esclusione o l'anonimizzazione dei dati personali, per l'applicazione dell'Atto di Ginevra nell'UE, del Regolamento (UE) 2019/1753, l'autorizzazione per uno Stato membro aderente all'Accordo di Lisbona che voglia registrare le proprie denominazioni ai sensi dell'Atto di Ginevra a prevedere le modifiche necessarie e a notificarle all'Ufficio Internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (78) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 per quanto riguarda: la registrazione di un nome se non vi è opposizione ammissibile o in caso di opposizione ammissibile, qualora sia stato raggiunto un accordo per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite e, se necessario, la modifica delle informazioni pubblicate, purché tali modifiche non siano sostanziali; l'istituzione e il mantenimento di un registro elettronico delle indicazioni geografiche accessibile al pubblico e di un registro elettronico delle specialità tradizionali garantite; la concessione di un periodo transitorio per l'uso delle indicazioni geografiche a seguito di un'opposizione presentata nell'ambito della procedura nazionale; la definizione dei mezzi attraverso i quali il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti devono essere resi pubblici per le specialità tradizionali garantite.
- (79) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE)

2019/1753 e abrogare il regolamento (UE) n. 1151/2012.

- (80) Le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite già registrate a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette già registrate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le indicazioni geografiche già registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787 dovrebbero continuare a essere protette a norma del presente regolamento e dovrebbero essere automaticamente inserite nel rispettivo registro.
- (81) Dovrebbe essere previsto un meccanismo appropriato per garantire che la protezione nazionale delle indicazioni geografiche che non rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento possa cessare senza problemi. D’altra parte la registrazione di tali indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere facilitata esonerandoli dalla fase nazionale della procedura di registrazione. È inoltre necessario garantire che, nel caso in cui tali indicazioni geografiche siano registrate ai sensi dell’Accordo di Lisbona, esse possano essere registrate ai sensi dell’Atto di Ginevra senza perdere i loro diritti di priorità.
- (82) È tuttavia opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 a quella prevista dal presente regolamento.
- (83) È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire una transizione agevole dal regime istituito dal regolamento (CE) n. 1151/2012 al regime istituito dal presente regolamento, anche per quanto riguarda gli atti delegati e di esecuzione. Tali disposizioni sono volte a garantire la certezza del diritto affinché le autorità degli Stati membri, i produttori e le associazioni di produttori, nonché le altre persone o entità interessate siano in grado di accertare inequivocabilmente quali siano i loro diritti e i loro obblighi e di agire di conseguenza.
- (84) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la creazione di una protezione uniforme delle indicazioni geografiche per i vini, le bevande spiritose, i prodotti agricoli e alimentari, nonché l’istituzione di un sistema di protezione per le specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, l’Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del Tratto sull’Unione Europea. In conformità al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
- (85) Il Garante Europeo della Protezione dei Dati è stato consultato in conformità all’Articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 18 luglio 2022.

Titolo I Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le norme relative ai seguenti regimi di qualità:

- a) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette per il vino, denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette per i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, come definiti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e indicazioni geografiche per le bevande spiritose;
- aa) le specialità tradizionali garantite (come stabilito nel Capitolo 1 del Titolo 3) e le indicazioni facoltative di qualità (come stabilito nel Capitolo 2 del Titolo 3) per i prodotti agricoli, inclusi i prodotti alimentari, come definiti nell'Articolo 53a.

Ai fini dei Titoli I, II e V del presente Regolamento, ad eccezione del Capitolo 6 del Titolo II, il termine 'indicazioni geografiche' comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette per il vino, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette per i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, come definiti nell'Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche per le bevande spiritose.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- ba) "vino": i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- bb) 'bevande spiritose', come definito all'Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2019/787;
- c) 'etichettatura': in relazione a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, un'etichettatura come definita all'Articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
- d) 'fase di produzione' indica qualsiasi fase della produzione, comprese le materie prime, la trasformazione, la preparazione o l'invecchiamento, fino al punto in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato;
- da) 'operatore': una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di produzione;
- e) 'prodotti trasformati', come definito all'articolo 2, lettera o), del Regolamento 852/2004;
- f) 'organismi delegati', come definiti all'Articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2017/625, che certificano il rispetto del disciplinare per i prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite;
- g) 'termine generico': il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al Paese in cui un prodotto è stato originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione;
- h) 'denominazione di varietà vegetale' significa una denominazione di una determinata varietà, che è di uso comune o ufficialmente accettata in un catalogo nazionale o dell'Unione ai sensi delle Direttive del Consiglio 2002/53/

CE, 2002/55/CE, 2008/90/CE o del Regolamento (UE) n. 2100/94 del Consiglio, nella lingua o nelle lingue in cui sono utilizzate o elencate alla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;

- i) ‘denominazione della razza animale’: i nomi delle razze coperte dal Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono elencati nei libri genealogici o nei registri genealogici. Per le specie non coperte da tale Regolamento, si intendono i nomi delle razze che sono elencate nei libri o registri di allevamento ai sensi della legislazione nazionale. Tali nomi saranno nella lingua o nelle lingue in cui sono elencati alla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;
- ia) “nomenclatura combinata”: la nomenclatura delle merci stabilita dall’articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2658/87;

Ai fini del Titolo II, si applicano le seguenti definizioni:

- a) ‘disciplinare di produzione’ si riferisce al documento di cui:
- i) all’articolo 94 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino;
 - ii) all’articolo 22 del Regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
 - iii) all’articolo 51 del presente Regolamento per i prodotti agricoli;
- b) “documento unico”: un documento che riassume il disciplinare di produzione e a cui si fa riferimento:
- i) all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino;
 - ii) all’articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
 - iii) all’articolo 52 del presente Regolamento per i prodotti agricoli.

2. Ai fini del Titolo III, Capitolo 1, per ‘tradizionale’ si intende l’uso storico e comprovato della denominazione da parte dei produttori di una comunità per un periodo che consenta la trasmissione tra le generazioni; tale periodo deve essere di almeno 30 anni e tale uso può comprendere le modifiche rese necessarie dall’evoluzione dell’igiene, della sicurezza e di altre pratiche pertinenti.

Articolo 3

Protezione dei dati

1. La Commissione e gli Stati membri trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione del periodo transitorio e controllo a norma del presente Regolamento, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (UE) 2019/787, in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679.
2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del Regolamento (UE) 2019/787, del Regolamento (UE) 1308/2013 della Commissione⁴² e del presente Regolamento.
3. Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del Regolamento (UE) 2019/787, del Regolamento (UE) 1308/2013 e del presente Regolamento.

3a. L'EU IPO sarà considerato 'incaricato del trattamento' ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali collegati al registro dell'Unione.

Titolo II Indicazioni Geografiche

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Obiettivi

1. Il presente Titolo prevede un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche, che protegge le denominazioni di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli aventi caratteristiche, attributi o reputazione legati al luogo di produzione, in tal modo:
 - (a) garantendo che i produttori che agiscono collettivamente abbiano i poteri e le responsabilità necessari per gestire l'indicazione geografica in questione, anche per rispondere alle richieste della società, come la salute e il benessere degli animali, i prodotti derivanti da una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato;
 - (b) contribuire a una concorrenza leale e generare valore aggiunto con l'obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo la catena di commercializzazione, al fine di garantire un rendimento equo per i produttori e la capacità di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti, nonché contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, fornendo sostegno alle attività agricole e di trasformazione, preservando il know-how e promuovendo prodotti di qualità specifici per l'area geografica in cui sono prodotti;
 - (c) assicurare che i consumatori ricevano informazioni affidabili e le necessarie garanzie sull'origine, l'autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all'origine geografica o all'ambiente geografico di tali prodotti e possano identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;
 - (d) garantire una registrazione efficiente e facile da usare delle indicazioni geografiche, tenendo conto dell'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale; e
 - (e) garantire controlli, applicazione e immissione sul mercato efficaci in tutta l'Unione, anche nel commercio elettronico, assicurando così l'integrità del mercato interno;
 - (eb) contribuire all'effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tali prodotti nei mercati dei Paesi terzi.

Articolo 5

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo riguarda:
 - (a) il vino, come definito all'Articolo 2, punto (0a) del presente Regolamento;
 - (b) le bevande spiritose, come definite all'Articolo 2, punto (0b) del presente Regolamento; e

- (c) i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, elencati nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’Allegato I, Parte seconda, del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e i prodotti agricoli supplementari delle voci e dei codici della nomenclatura combinata di cui all’Allegato I del presente Regolamento, ad eccezione del vino e delle bevande spiritose.
2. La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell’Unione, in particolare quelle relative all’immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, all’organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
3. La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ non si applica al sistema di indicazioni geografiche di cui al presente Regolamento.

Articolo 6

Classificazione

1. I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro o sei o, quando uno Stato membro decide in tal senso, otto cifre. Se un’indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna voce è specificata. La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri, in particolare per le autorità doganali. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a).
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono la presentazione tecnica della classificazione di cui al paragrafo 1 e l’accesso online alla stessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche

Articolo 6 bis

Sostenibilità

1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto se tale gruppo esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione, o in relazione ad altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di produzione, del prodotto designato da un’indicazione geografica. Tali pratiche devono essere finalizzate all’applicazione di standard di sostenibilità superiori a quelli stabiliti dalla legislazione dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità sociale, ambientale o economica o di benessere degli animali.
2. Ai fini del paragrafo 1, per ‘pratica sostenibile’ si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:
- (a) la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, l’uso sostenibile e la protezione del paesaggio, dell’acqua e del suolo, la transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione dei rifiuti alimentari, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- (b) la produzione di prodotti agricoli in modo da ridurre l’uso di pesticidi e gestire i rischi derivanti da tale uso, o da ridurre il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
- (c) il benessere degli animali;

- (d) un reddito equo per i produttori, la diversificazione delle attività, la promozione della produzione agricola locale, la valorizzazione del tessuto rurale e lo sviluppo locale;
 - (e) la conservazione dell'occupazione agricola, attraendo e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta;
 - (f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole e di trasformazione.
3. Se l'associazione di produttori o un'associazione di produttori riconosciuta decide che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto in questione, tali pratiche sono incluse nel disciplinare di produzione, conformemente alla procedura di registrazione o di modifica.

Articolo 6 ter

Relazione sulla sostenibilità

1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto ove esista, può preparare e aggiornare regolarmente un rapporto di sostenibilità basato su informazioni verificabili, che comprenda una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti attuate nella produzione del prodotto, una descrizione di come il metodo di ottenimento del prodotto abbia un impatto sulla sostenibilità, in termini di impegni sociali, ambientali, economici o di benessere degli animali, e le informazioni necessarie per comprendere come la sostenibilità influisca sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.
2. La Commissione renderà pubblico il rapporto di sostenibilità.

CAPO 2

REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 8

Richiedente nella fase nazionale della procedura di registrazione

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un gruppo di produttori richiedente. Un gruppo di produttori richiedente è un'associazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, composta da produttori dello stesso prodotto il cui nome è proposto per la registrazione. Gli enti pubblici e le altre parti interessate possono assistere nella preparazione della domanda e nella relativa procedura.
2. Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tali casi la domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indica tali motivi.
3. Un singolo produttore può essere considerato un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo se è dimostrato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - (a) la persona interessata è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica; e

- (b) la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera f), del presente Regolamento, all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 1308/2013 e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini di proprietà; e
- (ba) l'area geografica interessata ha caratteristiche che differiscono sensibilmente da quelle delle aree limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle prodotte nelle aree limitrofe o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa ha una qualità, una reputazione o altre caratteristiche specifiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.
4. Nel caso di un'indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più associazioni di produttori richiedenti di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Tale richiesta congiunta deve essere indirizzata a tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 9

Fase nazionale della procedura di registrazione

1. La domanda di registrazione di un'indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell'Unione è presentata alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende:
 - a) il disciplinare;
 - b) il documento unico;
 - c) i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
3. Lo Stato membro esamina la domanda di registrazione al fine di verificare che essa soddisfi le condizioni per la registrazione delle rispettive disposizioni relative a vini, bevande spiritose o prodotti agricoli, a seconda dei casi.
4. Nell'ambito dell'esame di cui al paragrafo 3, lo Stato membro espleta una procedura nazionale di opposizione. La procedura nazionale di opposizione garantisce la pubblicazione della domanda di registrazione con l'eccezione dei documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere (b) e (c), e prevede un periodo di almeno 1 mese dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro di origine del prodotto in questione può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso tale Stato membro.
5. Lo Stato membro stabilisce le modalità della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell'opposizione, un periodo di consultazione tra l'associazione di produttori richiedente e ciascun opponente e la presentazione di una relazione dell'associazione di produttori richiedente sull'esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dall'associazione di produttori richiedente alla domanda di registrazione.
6. Se, dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche apportate alla domanda concordate con l'associazione di produttori richiedente, lo Stato membro ritiene che i requisiti del presente Regolamento siano soddisfatti, esso può adottare

una decisione favorevole e presentare una domanda di registrazione nella fase dell'Unione di cui all'articolo 15.

7. Lo Stato membro assicura che la sua decisione, favorevole o no, sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. Lo Stato membro assicura inoltre che la decisione favorevole e il disciplinare corrispondente siano pubblicati, e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

7a. Nel caso di una domanda congiunta di cui all'articolo 8, paragrafo 4, la domanda sarà indirizzata a tutti gli Stati membri interessati e le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, saranno eseguite in tutti gli Stati membri.

Articolo 10

Protezione nazionale transitoria

1. Uno Stato membro può, in via temporanea, concedere una protezione transitoria a un nome a livello nazionale a decorrere dalla data in cui una domanda di registrazione dell'Unione è presentata alla Commissione.
2. Tale protezione nazionale cessa alla data in cui entra in vigore l'atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato a norma dell'articolo 22, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.
3. Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente Regolamento, le conseguenze della protezione nazionale transitoria sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno o sugli scambi internazionali.

Articolo 14

Documentazione di accompagnamento

1. La documentazione che accompagna la domanda di registrazione comprende:
 - (a) se pertinenti, informazioni che illustrano eventuali limitazioni proposte all'uso o alla protezione dell'indicazione geografica e, se del caso, su eventuali misure transitorie proposte dall'associazione di produttori richiedente;
 - (b) il nome e i recapiti dell'associazione di produttori richiedente;
 - (c) il nome e i recapiti di una o più autorità competenti, e/o degli organismi delegati o di certificazione dei prodotti le persone fisiche che verificano la conformità al disciplinare di prodotto ai sensi
 - (i) dell'articolo 116 bis del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini;
 - ii) dell'articolo 39 del presente Regolamento per quanto riguarda i prodotti agricoli e le bevande spiritose;
 - (d) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o, se del caso, dall'associazione di produttori richiedente.

2. La Commissione dovrà adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento di cui al paragrafo (1) (a), (b) e (c) nella fase della procedura di competenza dell'Unione, e relativi all'esclusione o all'anonimizzazione di dati personali protetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a(2).

Articolo 15

Domanda di registrazione dell'Unione

1. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione, la domanda di registrazione comprende:

- (a) il documento unico;
- (b) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 14 (1) (a) (b) e (c);
- (c) una dichiarazione dello Stato membro a cui è stata indirizzata la domanda nella fase nazionale della procedura di registrazione, che confermi che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione;
- (ca) qualsiasi periodo transitorio concesso o proposto dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e opposizione, nonché informazioni sulle relative opposizioni ammissibili; e
- (d) il riferimento alla pubblicazione elettronica della specifica di prodotto aggiornata.

2. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti che hanno origine al di fuori dell'Unione, la domanda di registrazione dell'Unione comprende:

- (a) il disciplinare di produzione con il relativo riferimento di pubblicazione;
- (b) il documento unico;
- (c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 14 (1) (a), (b) e (c);
- (d) la prova legale della protezione dell'indicazione geografica nel Paese di origine; e
- (e) una procura nel caso in cui il richiedente sia rappresentato da un agente.

3. La domanda congiunta di registrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, include, oltre al documento unico, a seconda dei casi, i documenti elencati al paragrafo 1, lettere b), c), c bis) e d) o al paragrafo 2, lettere c), d) ed e), provenienti da tutti gli Stati membri o Paesi terzi interessati.

4. I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sulle procedure, la forma e la presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, comprese le domande relative a più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 84a(2).

Articolo 16

Presentazione della domanda di registrazione nell'Unione

1. La domanda di registrazione di un'indicazione geografica nell'Unione viene presentata alla Commissione per

via elettronica, attraverso un sistema digitale. A seguito di una richiesta da parte di almeno uno Stato membro, la Commissione adatta il sistema digitale per renderlo idoneo ad essere utilizzato nella parte nazionale della procedura di registrazione di un'indicazione geografica da qualsiasi Stato membro che lo desideri.

2. Se la domanda di registrazione riguarda un'area geografica al di fuori dell'Unione, la domanda viene presentata alla Commissione direttamente da un richiedente, ossia un gruppo di produttori o un singolo produttore, oppure tramite le autorità del Paese terzo interessato. Un produttore singolo di un Paese terzo dovrà soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8(3). Un gruppo di produttori di un Paese terzo è un gruppo di produttori che lavora con un prodotto il cui nome è proposto per la registrazione. Una domanda congiunta di registrazione di cui all'Articolo 8(4), sarà presentata da:

(a) uno degli Stati membri interessati, oppure

(b) un richiedente di un Paese terzo, ossia un gruppo di produttori o un singolo produttore, direttamente o tramite le autorità di tale Paese terzo.

3. Le denominazioni per le quali sono state presentate domande di registrazione nella fase dell'Unione sono rese pubbliche dalla Commissione attraverso il sistema digitale di cui al paragrafo (1).

Articolo 17

Esame da parte della Commissione e pubblicazione per opposizione

1. La Commissione esamina le domande di registrazione presentate in conformità all'Articolo 16(1), (2) e (2a). Verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale di esame e di opposizione effettuata dallo Stato membro interessato.
2. L'esame non supererà un periodo di 6 mesi dal giorno del ricevimento della domanda. La Commissione può richiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare o modifica necessaria. Se la Commissione rivolge al richiedente tali richieste, il periodo di esame non supererà un periodo di 5 mesi dal giorno in cui la Commissione riceve la risposta del richiedente.
3. Nel caso in cui la Commissione non concluda gli esami di cui al paragrafo 2 entro i termini prescritti, informerà il richiedente dei motivi del ritardo per iscritto indicando il tempo stimato necessario per concluderlo, che non dovrà superare un mese.
4. Se la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 8, 9, 14, 15, 29, 30, 31, 35, 48, 48a, 49(1) e (2), e 52 del presente Regolamento, agli articoli 93, 95 e 100 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3(4), 23 e 34 del Regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione.

Articolo 18

Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale

1. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario nazionale che possa pregiudicare la registrazione di un'indicazione geografica.

2. La Commissione è esonerata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'Articolo 17(2), e di informare lo Stato membro dei motivi del ritardo, qualora riceva una comunicazione da uno Stato membro, relativa a una domanda di registrazione ai sensi dell'Articolo 9(6), che:
 - (a) informa la Commissione che la decisione di cui all'Articolo 9(6), è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure
 - (b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame perché è stato avviato un procedimento amministrativo o giudiziario nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento sia basato su motivi validi.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto fino a quando la Commissione non viene informata dallo Stato membro che la domanda originale è stata ripristinata o che lo Stato membro ritira la sua richiesta di sospensione.
4. Se la decisione favorevole di uno Stato membro di cui all'Articolo 9(6), è stata invalidata in tutto o in parte da una decisione definitiva presa da un tribunale nazionale, lo Stato membro prende in considerazione un'azione appropriata come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione nella fase dell'Unione, se necessario.

Articolo 19

Procedura di opposizione dell'Unione

1. Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e del riferimento al disciplinare di produzione ai sensi dell'Articolo 17(4), le autorità di uno Stato membro o di un Paese terzo, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un Paese terzo, possono presentare opposizione alla Commissione.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata presentata la domanda di registrazione nella fase dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o residente, entro un termine che consenta a tale Stato membro di esaminare tale opposizione e di decidere se presentarla alla Commissione ai sensi del paragrafo (1). Gli Stati membri possono specificare tale limite di tempo nella loro legislazione nazionale.
3. Un'opposizione deve dichiarare che si oppone alla registrazione di un'indicazione geografica. Un'opposizione che non contenga questa dichiarazione sarà nulla.
4. La Commissione esaminerà l'ammissibilità dell'opposizione. Se la Commissione ritiene che l'opposizione sia ammissibile, entro 5 mesi dalla data di pubblicazione di cui all'Articolo 17(4), invita l'opponente e il richiedente a intraprendere le opportune consultazioni per un periodo ragionevole che non deve superare i 3 mesi. La Commissione trasmetterà al richiedente l'opposizione e tutti i documenti forniti dall'opponente. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare una volta il termine delle consultazioni per un massimo di 3 mesi.
5. L'opponente e il richiedente avviano consultazioni appropriate senza ritardi ingiustificati. Si forniranno reciprocamente le informazioni pertinenti per valutare se la domanda di registrazione è conforme al presente Regolamento, al Regolamento (UE) n. 1308/2013 o al Regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi.
6. Entro 1 mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo (4), il richiedente notifica alla Commissione il risultato delle consultazioni, comprese tutte le informazioni scambiate, se è stato raggiunto un accordo con

uno o tutti gli oppositori e le eventuali modifiche conseguenti alla domanda di registrazione. L'opponente può anche notificare alla Commissione la sua posizione al termine delle consultazioni.

7. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo (4), i dati pubblicati in conformità all'articolo 17(4), sono stati modificati, la Commissione ripete l'esame della domanda di registrazione come modificata. Se la domanda di registrazione è stata modificata in modo sostanziale e la Commissione ritiene che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, pubblica nuovamente il documento unico e un riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione in conformità a tale paragrafo.
8. I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
9. La Commissione finalizza la sua valutazione della domanda di registrazione nella fase dell'Unione, tenendo conto di qualsiasi richiesta di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione e di qualsiasi altra questione emersa successivamente al suo esame che possa comportare una modifica del documento unico.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 84, che integrino il presente Regolamento con procedure e scadenze dettagliate per la procedura di opposizione.
11. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione delle opposizioni e prevedono l'esclusione o l'anonimizzazione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 84a(2).

Articolo 19 bis

Avviso di commenti

1. Entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare di produzione, di cui all'articolo 17(4), le autorità di uno Stato membro o di un Paese terzo, o una persona fisica o giuridica stabilita o residente in un Paese terzo, possono presentare alla Commissione un avviso di osservazioni.
2. L'avviso di osservazioni deve evidenziare eventuali errori o contenere informazioni aggiuntive in relazione alla domanda di registrazione, compresa l'eventuale violazione della legislazione dell'Unione. Non conferisce alcun diritto al mittente né attiva una procedura di opposizione. Se, in seguito alla presentazione di un avviso di osservazioni, i dati pubblicati in conformità all'articolo 17(4), sono stati modificati in modo sostanziale, la Commissione pubblica nuovamente il documento unico e un riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione, in conformità a tale paragrafo.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione degli avvisi di commento. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 84a(2).

Articolo 20

Motivi di opposizione

1. Un'opposizione presentata in conformità dell'articolo 19 è ricevibile solo se l'opponente dimostra che:
 - (a) l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui al presente Regolamento, o alla Sezione 2 del Capitolo 1 del Titolo II della Parte II Regolamento (UE) n. 1308/2013 o all'articolo 3(4) e al Capitolo 3 del Regolamento (UE) 2019/787 a seconda dei casi; oppure
 - (b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all'articolo 29, all'articolo 30, all'articolo 31 o all'articolo 49(1); oppure

(c) la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 17(4).

2. I motivi di opposizione sono valutati dalla Commissione con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 21

Periodo transitorio per l'uso delle indicazioni geografiche

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedono un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 27(1), di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati, purché un'opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 9(4) o dell'articolo 19, alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che:

(a) la registrazione dell'indicazione geografica in questione comprometterebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico nella denominazione del prodotto; oppure

(b) tali prodotti sono stati legalmente commercializzati con tale nome nella denominazione del prodotto nel territorio interessato per almeno 5 anni prima della pubblicazione di cui all'Articolo 17(4).

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'Articolo 84a(2), ad eccezione di quelli in cui viene presentata un'opposizione ammissibile ai sensi dell'Articolo 9(4), che sono adottati senza applicare tale procedura d'esame.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che estendano il periodo transitorio concesso ai sensi del paragrafo (1) fino a un periodo totale di 15 anni, o che concedano direttamente un periodo transitorio fino a 15 anni, a condizione che sia ulteriormente dimostrato che:

(a) il nome nella denominazione di cui al paragrafo (1) del presente articolo è stato utilizzato legalmente in modo coerente e leale per almeno 25 anni prima della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione;

(b) lo scopo dell'utilizzo del nome nella designazione di cui al paragrafo (1) non è mai stato quello di trarre profitto dalla reputazione del nome del prodotto che è stato registrato come indicazione geografica; e

(c) il consumatore non è stato o non avrebbe potuto essere indotto in errore circa la vera origine del prodotto.

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'Articolo 84a(2), ad eccezione di quelli in cui viene presentata un'opposizione ammissibile ai sensi dell'articolo 9(4), che sono adottati senza applicare tale procedura d'esame.

5. Quando si utilizza una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 3, l'indicazione del Paese d'origine deve apparire in modo chiaro e visibile sull'etichettatura e, se del caso, sulla descrizione del prodotto quando questo è commercializzato online.

6. Per quanto riguarda le domande di registrazione e le modifiche dell'Unione, per superare le difficoltà temporanee con l'obiettivo a lungo termine di garantire che tutti gli operatori di un prodotto designato

con un'indicazione geografica nell'area interessata rispettino il relativo disciplinare di produzione, uno Stato membro può concedere un periodo transitorio per la conformità, fino a 10 anni, a partire dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, a condizione che gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti in questione, utilizzando le denominazioni in questione in modo continuativo per almeno 5 anni prima della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato membro e abbiano fatto riferimento a questo fatto nella procedura di opposizione nazionale di cui all'articolo 9(4).

- 6a. Nei casi in cui il tempo che intercorre tra la domanda di registrazione nella fase dell'Unione e la registrazione del nome in questione supera i 5 anni, lo Stato membro può estendere il periodo transitorio fino a 5 anni. La decisione di estendere il periodo transitorio sarà comunicata senza indugio alla Commissione, che la pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale.
7. Il paragrafo (6) si applica *mutatis mutandis* a un'indicazione geografica che si riferisce a un'area geografica situata in un Paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione.

Articolo 22

Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 17, ritiene che una qualsiasi delle condizioni cui si fa riferimento non sia soddisfatta, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a (2).
2. Se non le pervengono opposizioni ricevibili la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 84a (2), che registrano l'indicazione geografica. La Commissione può tener conto delle notifiche di osservazioni ricevute in conformità dell'articolo 19a.
3. Se le perviene un'opposizione ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 19, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:
 - (a) adotta atti di esecuzione che registrano l'indicazione geografica senza applicare la procedura di cui all'articolo 84a (2), se è stato raggiunto un accordo, dopo aver controllato che l'accordo sia conforme al diritto dell'Unione e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 17 (4), purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure
 - (b) adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione, se non è stato raggiunto un accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a (2).
4. Gli atti che registrano un'indicazione geografica prevedono eventuali condizioni applicabili alla registrazione nonché la ripubblicazione a titolo informativo del documento unico pubblicato ai sensi dell'articolo 17 (4) e modificato in seguito alla procedura di opposizione in caso di modifiche diverse da quelle elencate nell'articolo 19 (7) e 19a (2a).
5. I regolamenti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

Articolo 23

Il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 84a (2), contenenti disposizioni sulla creazione e sulla tenuta di un registro delle indicazioni geografiche dell’Unione accessibile al pubblico. Il registro si suddivide in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Il registro è accessibile al pubblico. I file iscritti nel registro in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento sono in un formato leggibile a macchina, secondo quanto definito nell’articolo 2, punto (13) della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 - 1a. L’EUIPO mantiene e aggiorna il registro dell’Unione in relazione a registrazioni, modifiche e cancellazioni di indicazioni geografiche.
2. Ciascuna indicazione geografica di vini e prodotti agricoli è identificata nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”, a seconda dei casi, e ciascuna indicazione geografica di bevande spiritose è identificata come “indicazione geografica”.
3. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. In tali casi la Commissione registra tali indicazioni geografiche mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 84a (2). Per quanto riguarda i vini e i prodotti agricoli, salvo se espressamente identificati in tali accordi come denominazioni di origine protette, i nomi di tali prodotti sono iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come indicazioni geografiche protette.
4. Ciascuna indicazione geografica è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, l’indicazione geografica è trascritta o traslitterata in caratteri latini ed entrambe le versioni dell’indicazione geografica sono iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e hanno parità di status.
5. La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l’elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo (3) nonché l’elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.
6. La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica in formato digitale o cartaceo. In caso di cancellazione, conserva la documentazione per i dieci anni successivi.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il contenuto e la presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 84a (2).

Articolo 24

Estratti del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione

1. Chiunque può scaricare facilmente e a titolo gratuito un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione contenente prova della registrazione dell’indicazione geografica, nonché altri dati pertinenti tra cui la data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica o altra data di priorità. L’estratto ufficiale della registrazione iscritto nel registro in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento è in un formato leggibile a macchina, secondo quanto definito nell’articolo 2, punto (13) della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale estratto ufficiale può essere utilizzato

come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.

2. Qualora un'associazione di produttori sia stata riconosciuta dalle autorità nazionali in conformità dell'articolo 33, tale associazione è identificata come il rappresentante dei produttori di un prodotto designato da un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo (1).
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, e prescrivono l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a (2).

Articolo 25

Modifiche di un disciplinare

1. Un'associazione di produttori di un prodotto il cui nome costituisce un'indicazione geografica registrata può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare. Se esiste un'associazione di produttori riconosciuta, tale associazione è l'unico soggetto autorizzato ad avanzare tale richiesta.
2. Le modifiche di un disciplinare sono classificate in due categorie:
 - (a) modifiche dell'Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione stessa; e
 - (b) modifiche ordinarie da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.
- 2a. Una modifica è considerata una modifica dell'Unione se comporta un cambiamento del documento unico o del suo equivalente e:
 - (a) include un cambiamento:
 - (i) per i prodotti agricoli, del nome o dell'uso del nome;
 - (ii) per i vini, del nome o dell'uso del nome oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;
 - (iii) per le bevande spiritose, del nome o parte di esso, dell'uso del nome, della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica o ancora della denominazione legale; oppure
 - (b) rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure
 - (c) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. I criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono verificati dagli Stati membri.
4. Qualsiasi altra modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata, che non sia una modifica dell'Unione in conformità del paragrafo 3, è considerata una modifica ordinaria.
5. Una modifica ordinaria è considerata una modifica temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario

da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli o ancora da perturbazioni significative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che influiscano sull'approvvigionamento di materie prime e che siano ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

6. Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, *mutatis mutandis*, la procedura stabilita dall'articolo 8 all'articolo 22.
7. Le domande di modifica dell'Unione aventi origine al di fuori dell'Unione contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigenti in tale paese terzo.
8. Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte. Laddove opportuno, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.
9. Le modifiche ordinarie sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni sulle modifiche dell'Unione ai disciplinari di indicazioni geografiche per cui non è stato pubblicato un documento unico, sull'ammissibilità delle domande di modifica dell'Unione, sulla relazione tra le modifiche dell'Unione e quelle ordinarie, nonché sulle modifiche ordinarie, compresa la loro pubblicazione.
11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica dell'Unione, e alle modalità, alla forma e alla comunicazione delle modifiche ordinarie alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

Articolo 26

Cancellazione della registrazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:
 - (a) qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare; oppure
 - (b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per almeno gli ultimi sette anni consecutivi.
2. La Commissione può anche adottare atti di esecuzione che cancellino la registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato. Se esiste un'associazione di produttori

riconosciuta, tale associazione è l'unico soggetto autorizzato a presentare tale richiesta.

- 2a. La registrazione del nome come diritto di proprietà intellettuale diverso da un'indicazione geografica, in particolare come marchio commerciale, è proibita per un anno dalla cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica, a meno che tale diritto di proprietà intellettuale non esistesse, o che tale marchio commerciale non fosse stato registrato, prima della registrazione dell'indicazione geografica.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a (2).
4. L'articolo 9, gli articoli da 15 a 19 e l'articolo 22 si applicano mutatis mutandis alla procedura di cancellazione. Le opposizioni sono ricevibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di un interessato.
5. Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro, le autorità del paese terzo o, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali. Il periodo di consultazione deve essere di almeno un mese.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle richieste di cancellazione di una registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a (2).

CAPO 3

PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 27

Protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro:
 - (a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o laddove l'uso di tale indicazione geografica di un qualsiasi prodotto o servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
 - (b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, trascrizione o traslitterazione, o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
 - (c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

- (d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
3. Il paragrafo (1) si applica a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione.
- 3a. Le disposizioni nazionali sui nomi utilizzati per prodotti agricoli, vini e bevande spiritose non devono ingenerare confusione con le indicazioni geografiche registrate.
4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche:
- (a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio; e
- (b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico; e
- (b bis) ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi.
5. Gli enti elencati nell'articolo 3a (1)(d), del regolamento 608/2013 hanno il diritto di presentare domanda alle autorità doganali al fine di vietare a terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violano il paragrafo (1).
6. Le indicazioni geografiche registrate nel presente regolamento non diventano generiche nell'Unione.
7. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce, di norma, un comportamento di cui al paragrafo (1), lettere (a) e (b).



Articolo 28

Utilizzo di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato

2. Fatti salvi l'articolo 27 e l'articolo 37 (6), del presente regolamento, così come l'articolo 7 e l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere utilizzata nel nome di tale prodotto trasformato, nella sua etichetta o nel suo materiale pubblicitario laddove:
- (a) il prodotto trasformato non contiene altri prodotti comparabili all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;
- (b) l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione, e
- (c) la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata nell'etichetta.
- 2a. Inoltre, i produttori di un alimento preimballato, così come definito nell'articolo 2 (2) (e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, contenente come ingrediente un prodotto designato da un'indicazione geografica, che desiderano utilizzare tale indicazione geografica nel nome di tale alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, notificano preventivamente per iscritto all'associazione di produttori riconosciuta, se

esiste, per tale indicazione geografica. Nella notifica essi includono le informazioni che dimostrano che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate e agiscono di conseguenza. L'associazione di produttori riconosciuta conferma per iscritto la ricezione di tale notifica entro quattro mesi. Il produttore dell'alimento preimballato inizia a utilizzare l'indicazione geografica nel nome dell'alimento preimballato dopo la ricezione della conferma o dopo la scadenza di tale periodo di tempo. L'associazione di produttori riconosciuta può aggiungere alla conferma informazioni non vincolanti in merito all'uso dell'indicazione geografica in questione. Gli Stati membri possono stabilire, in linea con i trattati, ulteriori disposizioni procedurali riguardanti i produttori di alimenti preimballati presenti sul proprio territorio.

2b. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'associazione di produttori riconosciuta e il produttore dell'alimento preimballato possono stipulare un accordo contrattuale in merito agli elementi tecnici e visivi specifici della presentazione dell'indicazione geografica dell'ingrediente nel nome dell'alimento preimballato nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, o nel materiale pubblicitario.

2c. Questo articolo non si applica alle bevande spiritose.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sull'uso di prodotti comparabili come ingredienti e sui criteri che conferiscono caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati di cui al paragrafo 2.

Articolo 29

Termini generici

1. I termini generici non sono registrati come indicazioni geografiche.
2. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
 - (a) della situazione esistente nelle zone di consumo;
 - (b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione.

Articolo 30

Indicazioni geografiche omonime

1. Un'indicazione geografica che è stata richiesta dopo che un'indicazione geografica omonima o parzialmente omonima sia stata richiesta o protetta nell'Unione è esclusa dalla registrazione a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e consolidate delle due indicazioni omonime, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità o all'origine geografica dei prodotti.
2. Un'indicazione geografica omonima o parzialmente omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è esclusa dalla registrazione, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.
3. Ai fini del presente articolo il termine indicazione geografica omonima richiesta o protetta nell'Unione si riferisce:

- (a) alle indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione;
 - (b) alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione;
 - (c) alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
 - (d) alle indicazioni geografiche, ai nomi d’origine e ai termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l’Unione e uno o più paesi terzi.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione per rimuovere dal registro dell’Unione qualsiasi indicazione geografica registrata che violi i paragrafi (1) o (2).
 5. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo (4) è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 84a (2).

Articolo 31

Marchi commerciali

Un nome non è registrato come indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale e del periodo di tempo prolungato in cui esso è stato utilizzato, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 31 bis

Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali

1. La domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l’articolo 27 è respinta se è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.
2. I marchi commerciali dell’Unione registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e i marchi commerciali nazionali registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti.
3. Un marchio commerciale il cui uso viola l’articolo 27, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell’indicazione geografica è presentata alla Commissione, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l’uso dell’indicazione geografica, se successivamente registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, laddove le indicazioni geografiche siano state registrate nell’Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione a livello unionale, la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica sarà la data del primo giorno di protezione.
5. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all’articolo 28,

paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29 (3), della stessa direttiva, nonché i marchi collettivi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1001, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica.

Articolo 32

Associazioni di produttori

1. Un'associazione di produttori è un'associazione di produttori dello stesso prodotto o prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica. Essa soddisfa i criteri seguenti:

- (a) svolge compiti previsti dal presente regolamento, tra cui almeno uno di quelli stabiliti nel paragrafo 2;
- (b) è volontariamente istituita su iniziativa dei produttori e composta dagli stessi;
- (c) è organizzata, controllata ed esaminata democraticamente dai suoi membri.

In caso di associazione di produttori richiedente, tali criteri devono essere soddisfatti al più tardi alla data di registrazione dell'indicazione geografica.

Un produttore di un prodotto designato da un'indicazione geografica ha il diritto di aderire a un'associazione di produttori. Gli Stati membri possono limitare l'adesione a certe categorie di produttori, tenendo conto della natura del prodotto tutelato dall'associazione di produttori.

1a. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori norme, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione, lo statuto, il funzionamento e la natura dell'adesione e dei contributi finanziari.

2. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i seguenti compiti:

- (a) predisporre il disciplinare di produzione, presentare richieste di registrazione, avanzare proposte di modifica e cancellazione e svolgere attività, tra cui supportare i propri membri nell'implementazione dei loro sistemi di controllo atti a verificare e assicurare la conformità al disciplinare in questione;
- (b) intraprendere le azioni adeguate e necessarie ad assicurare la protezione dell'indicazione geografica e i diritti di proprietà intellettuale direttamente collegati a essa, compreso intentare azioni legali e presentare domande di intervento alle autorità doganali in conformità del regolamento (UE) n. 608/2013 e scongiurare o contrastare eventuali misure o pratiche commerciali che siano, o rischino di essere, dannose per la reputazione o il valore dell'indicazione geografica in questione;
- (ba) rappresentare i membri dell'associazione di produttori all'interno di reti attive nella tutela della proprietà intellettuale e nei rapporti con gli organismi responsabili della repressione della contraffazione istituiti dalle competenti autorità nazionali o dell'Unione;
- (c) concordare pratiche sostenibili di cui all'articolo 6a, sia se previste nel disciplinare di produzione che facenti parti di diverse iniziative, anche istituendo sistemi finalizzati a verificare l'aderenza a tali pratiche e a garantire un'adeguata pubblicità alle pratiche stesse, in particolare attraverso un sistema di informazione fornito dalla Commissione;
- (d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale, tra cui:

- (i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing;
- (ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica, compreso lo sviluppo di servizi turistici nell'area geografica pertinente.
- (iii) svolgimento di analisi concernenti le prestazioni economiche, sociali o ambientali della produzione, nonché il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;
- (iv) diffusione di informazioni sull'indicazione geografica, sul simbolo dell'Unione pertinente e sull'abbreviazione (DOP o IGP); e (v) attività di consulenza, formazione e diffusione relativamente agli orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, comprese le pratiche di sostenibilità, in particolare in riferimento a quanto disposto nell'articolo 6a in merito a progresso tecnico-scientifico, digitalizzazione, parità e integrazione di genere e aumento della conoscenza tra i consumatori;
- (e) lottare contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche che non siano conformi al disciplinare, monitorando e verificando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su interfacce online, e, se necessario, informando le autorità di tutela e vigilanza attraverso sistemi in grado di assicurare la necessaria riservatezza;
- (eb) adottare misure volte ad accrescere il valore dei prodotti e, dove necessario, intervenire per scongiurare o contrastare eventuali misure o pratiche commerciali che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine o il valore dei loro prodotti, incluse le pratiche commerciali svalorizzanti e quelle finalizzate all'abbassamento dei prezzi;
- 2a. All'interno del proprio territorio, gli Stati membri possono assistere i produttori nella creazione e nella gestione delle associazioni di produttori.
- 2b. Gli Stati membri possono decidere che gli operatori e i rappresentanti di attività economiche collegate a una fase della filiera di prodotti designati da un'indicazione geografica e i portatori di interessi di cui all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possano essere membri di un'associazione di produttori, se possiedono un interesse specifico nei prodotti tutelati dall'associazione di produttori. Tali membri non controllano l'associazione di produttori.
- 2c. Se, per un prodotto designato da un'indicazione geografica non esiste alcuna associazione di produttori, gli Stati membri possono esercitare i compiti di cui ai paragrafi 2 (b), (d) e (e). Lo Stato membro interagisce con i produttori e li assiste in vista della creazione di un'associazione di produttori.
- 2e. Gli Stati membri possono istituire un registro pubblico delle associazioni di produttori situate sul proprio territorio, comprendente anche le autorità di cui all'articolo 8 (2), e i produttori di cui all'articolo 8 (3). Il registro contiene almeno, per ognuno, il nome, la forma giuridica, l'indirizzo e tutte le indicazioni geografiche tutelate dall'associazione di produttori.

Articolo 33

Associazioni di produttori riconosciute

1. In aggiunta all'articolo 32, uno Stato membro può applicare un sistema di riconoscimento delle associazioni di produttori. Il sistema di riconoscimento può essere applicato a tutte le associazioni di produttori i cui

membri producono un prodotto designato come indicazione geografica o alle associazioni di produttori che producono categorie specifiche di prodotti designati come indicazioni geografiche. Un'associazione di produttori può essere riconosciuta solo su richiesta. Nell'ambito di un sistema di riconoscimento, le autorità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e i produttori di cui all'articolo 8 (3) sono considerati come associazioni di produttori riconosciute.

2. Gli Stati membri che applicano il sistema di riconoscimento di cui al paragrafo 1 stabiliscono i seguenti criteri per il riconoscimento di un'associazione:

- (a) una certa forma giuridica; e
- (b) uno dei seguenti criteri:
 - (i) una percentuale minima superiore al 50% dei produttori del prodotto come membri; oppure
 - (ii) una percentuale minima di membri tra i produttori del prodotto e una percentuale minima superiore al 50% del volume o valore della produzione commercializzabile.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri quali:

- (c) avere a disposizione i contributi finanziari necessari dei propri membri;
- (d) norme sull'ammissione dei nuovi membri, sulla loro esclusione e sulla violazione degli obblighi associativi;
- (e) uno statuto scritto. Se un'associazione di produttori cessa di soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento è sospeso o revocato.

3. Se un'associazione di produttori è riconosciuta secondo il sistema di cui al paragrafo 1, l'associazione di produttori riconosciuta è l'unico soggetto autorizzato a:

- (a) esercitare i compiti di cui all'articolo 32 per conto di tutti i produttori che producono il prodotto designato dall'indicazione geografica in questione, fatto salvo il diritto dei singoli produttori di agire a difesa dei propri interessi;
- (b) ricevere una notifica da un produttore di un alimento preimballato in merito all'uso dell'indicazione geografica come ingrediente nel nome di un alimento preimballato di cui all'articolo 28, paragrafo 2 bis;
- (c) richiedere norme vincolanti per la regolamentazione dell'approvvigionamento di prodotti designati da un'indicazione geografica in conformità dell'articolo 166 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per un periodo di tempo fino a sei anni in conformità dell'articolo 166 bis, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (d) stabilire clausole standard che favoriscano la ripartizione del valore e che possano essere utilizzate in conformità dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (e) concordare pratiche sostenibili, in conformità dell'articolo 6 bis del presente regolamento;
- (f) richiedere l'approvazione di una modifica, in conformità dell'articolo 25 (1), del presente regolamento;

- (g) presentare una richiesta di cancellazione, in conformità dell'articolo 26 (2), del presente regolamento.
- 3a. Inoltre, gli Stati membri possono stabilire che l'associazione di produttori riconosciuta sia l'unico soggetto autorizzato a esercitare i compiti:
- (a) di cui all'articolo 32 (2) (a) e (c), nel caso in cui l'effetto di tali compiti riguardi tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica in questione;
 - (b) di cui all'articolo 32 (2) (b), (d) ed (e), nel caso in cui tali compiti siano esercitati a livello internazionale, nazionale o regionale, fatta salva la possibilità dei produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica in questione di esercitare suddetti compiti a livello locale.
- 3b. Un'associazione di produttori stabilita in uno Stato membro che non applica un sistema di associazioni di produttori riconosciute può esercitare i compiti di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) in uno Stato membro che applica un sistema di associazioni di produttori riconosciute.
- 5a. Se un'indicazione geografica designa un'area geografica transfrontaliera, le autorità degli Stati membri interessati o, se del caso, del Regno Unito (Irlanda del Nord) collaborano in merito alla designazione di un'associazione di produttori riconosciuta. Se gli Stati membri interessati non concordano e, nel caso in cui uno degli Stati membri interessati non applichi il sistema di riconoscimento, nessuna associazione di produttori è riconosciuta per tale indicazione geografica.
- 5b. Gli Stati membri possono decidere che le associazioni di produttori riconosciute secondo il diritto nazionale prima [della data di entrata in vigore del presente regolamento] sono riconosciute in conformità del paragrafo 1. Se non soddisfa i criteri stabiliti nel paragrafo 2, tale associazione di produttori riconosciuta deve adattarsi alle norme pertinenti entro [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. In caso contrario, lo Stato membro può prorogare il termine una sola volta per un massimo di un anno o revocare il riconoscimento.
- 5d. Nel caso in cui uno Stato membro applichi il sistema di associazione di produttori riconosciuta, notifica la Commissione per via elettronica, tramite un sistema digitale, in merito al nome e all'indirizzo dell'associazione di produttori riconosciuta per ciascuna indicazione geografica registrata e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti. La Commissione pubblica e aggiorna tali informazioni nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.

Articolo 33 bis

Associazioni di associazioni di produttori

1. Un'associazione di associazioni di produttori può essere stabilita su iniziativa delle associazioni di produttori interessate.
2. Un'associazione di associazioni di produttori può esercitare in particolare le funzioni seguenti:
 - (a) partecipare a organi consultivi;
 - (b) scambiare informazioni con le autorità pubbliche in merito ad argomenti relativi alle politiche delle indicazioni geografiche;
 - (c) formulare raccomandazioni per migliorare l'elaborazione delle politiche delle indicazioni geografiche, con

riferimento particolare alla sostenibilità, alla lotta alle frodi e alla contraffazione, alla creazione di valore tra gli operatori, alle norme in materia di concorrenza e allo sviluppo rurale;

- (d) promuovere e diffondere buone prassi tra i produttori in relazione alle policy di gestione delle indicazioni geografiche;
- (e) partecipare a misure di promozione, così come definite dal regolamento (UE) n. 1144/2014.

Articolo 34

Protezione dell'indicazione geografica nei nomi di dominio

2. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione garantiscono che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie relative alla registrazione dei nomi di dominio riconoscano le indicazioni geografiche registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure.
- 2a. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art. 84 che integrino il presente regolamento con disposizioni che affidano l'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazione e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda per un'indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, su base facoltativa, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. I registri dei nomi di dominio di primo livello con codice paese, stabiliti nell'Unione, possono, su base volontaria, fornire all'EUIPO le informazioni e i dati pertinenti.
3. Entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione della necessità e della fattibilità di un sistema di informazione e di segnalazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2a, tenendo conto del funzionamento della fornitura volontaria di dati di cui al suddetto paragrafo, e presenta una relazione con le principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa, se del caso.

Articolo 36

Diritto d'uso

Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al corrispondente disciplinare di produzione.

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che rispettano le norme di cui al presente titolo siano coperti dalla verifica di conformità del disciplinare di produzione stabilita a norma dell'articolo 39 del presente regolamento e dell'articolo 116a del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel caso del vino.

La circostanza che un'indicazione geografica sia costituita da o contenga il nome della azienda di un unico produttore richiedente non impedisce ad altri operatori di utilizzare l'indicazione geografica registrata, purché sia utilizzata per designare un prodotto conforme al disciplinare di produzione.

Articolo 37

Simboli, indicazioni e abbreviazioni dell'Unione

0. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che si riferiscono alle indicazioni geografiche possono essere utilizzati solo in relazione ai prodotti ottenuti in conformità al relativo disciplinare di pro-

duzione. Possono essere utilizzati anche a scopo informativo ed educativo, purché non siano tali da indurre in errore il consumatore.

1. Sono stabiliti i seguenti simboli dell’Unione destinati a contrassegnare e pubblicizzare le indicazioni geografiche:

(a) un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli; e

(b) un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli. Questo simbolo può essere utilizzato anche per le indicazioni geografiche delle bevande alcoliche.

2. Nel caso di prodotti agricoli e bevande alcoliche originari dell’Unione commercializzati con un’indicazione geografica, il simbolo dell’Unione ad essa associato compare nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario. L’indicazione geografica compare nello stesso campo visivo del simbolo dell’Unione.

All’indicazione geografica si applicano i requisiti di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla presentazione delle indicazioni obbligatorie.

3. In deroga al paragrafo 2, primo comma, per le bevande alcoliche i simboli dell’Unione possono essere omessi.

3a. Se i prodotti agricoli sono contrassegnati da un’indicazione geografica, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore compare nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In questo caso, per nome dell’operatore si intende il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui si ottiene il prodotto oggetto dell’indicazione geografica, o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Nel caso delle bevande alcoliche contrassegnate da un’indicazione geografica, l’indicazione del nome del produttore deve comparire nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è quella di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1169/2011, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è facoltativa.

CAPO 4 CONTROLLI E APPLICAZIONE

Articolo 38

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica al vino, alle bevande alcoliche e ai prodotti agricoli, ad eccezione dei paragrafi 2, 3 e 3a del presente articolo e degli articoli 39, 40, 41 e dell’articolo 44, che si applicano solo alle bevande alcoliche e ai prodotti agricoli.

2. Ai fini del presente Capo, per controlli si intende:

(a) la verifica che un prodotto contraddistinto da un’indicazione geografica sia stato prodotto in conformità al corrispondente disciplinare di produzione; e

- (b) la verifica dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato, anche sulle interfacce online. Ai fini del presente capo, l'applicazione delle norme comprende qualsiasi azione volta a garantire il rispetto del Capo 3 del Titolo II del presente regolamento.
3. Le autorità competenti, gli organismi delegati e le persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiale sono tenuti a rispettare i requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/625.
- 3a. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione effettua i controlli, compresi gli audit, sulle indicazioni geografiche di cui al titolo VI, Capo I, del regolamento (UE) 2017/625, sulla base di un'analisi del rischio, in funzione del volume rispettivo delle indicazioni geografiche nello Stato membro, del numero di controlli effettuati o delle irregolarità connesse alla verifica della conformità o dell'uso delle indicazioni geografiche indicate nella relazione annuale dello Stato membro prodotta a norma dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2017/625, relativa al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Gli Art. 116 (2), 118 e da 120 a 124 del regolamento (UE) 2017/625 non si applicano ai controlli, compresi gli audit delle indicazioni geografiche.

Articolo 39

Verifica del rispetto del disciplinare di produzione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, ogni operatore che intenda partecipare a un'attività soggetta al disciplinare di un prodotto con indicazione geografica dovrà comunicarlo alle autorità competenti, agli organismi delegati o alle persone fisiche di cui al paragrafo 3(a) e (b). Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un'indicazione geografica iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche originarie del loro territorio.
2. I produttori sono responsabili dei controlli interni che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.
3. Oltre ai controlli interni di cui al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato di un prodotto contrassegnato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare di produzione è effettuata da:
- (a) una o più autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625; oppure
- (b) uno o più organismi delegati o persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiale di cui al Regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo III.
4. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che contrassegnano prodotti originari di un Paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare di produzione, prima dell'immissione del prodotto sul mercato, è effettuata da:
- (a) una o più autorità competenti designate dal paese terzo; oppure
- (b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
5. Se un'attività prevista dal disciplinare di produzione è svolta da uno o più operatori in un paese diverso da quello di origine dell'indicazione geografica, il disciplinare di produzione contiene disposizioni per la

verifica della conformità di tali operatori. Se l'operazione in questione ha luogo nell'Unione, gli operatori la comunicheranno alle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge l'operazione e saranno soggetti a verifica.

6. Qualora uno Stato membro applichi l'articolo 8(2), la verifica del rispetto del disciplinare di produzione è assicurata da un'autorità diversa da quella considerata un gruppo di produttori ai sensi del suddetto paragrafo.
7. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere sostenuti dagli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri possono riscuotere tasse o tariffe per coprire parzialmente o interamente i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.
- 7a. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi a quanto segue: (a) la comunicazione che i paesi terzi devono fare alla Commissione; (b) le modalità di monitoraggio e di verifica delle operazioni di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 84a(2).

Articolo 40

Informazioni pubbliche sulle autorità competenti, sugli organismi delegati e di certificazione e di prodotto e sulle persone fisiche

1. Gli Stati membri rendono pubblici i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all'articolo 39(3), per ciascun prodotto contrassegnato da un'indicazione geografica e mantengono aggiornate tali informazioni.
2. La Commissione rende pubblici i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 39(4), e aggiorna periodicamente tali informazioni.
3. La Commissione può istituire un portale digitale in cui sono resi pubblici i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi di certificazione delegati e di prodotto e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 41

Accreditamento degli organismi di certificazione delegati e di prodotto

1. Gli organismi delegati di cui all'articolo 39(3), lettera (b), e gli organismi di certificazione di prodotto di cui all'articolo 39(4) lettera (b), sono conformi e riconosciuti in base a una delle seguenti norme, se pertinenti per i compiti delegati:
 - (a) la norma EN ISO/IEC 17065 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi; oppure
 - (aa) norma EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano ispezioni”.
2. L'accREDITamento di cui al paragrafo 1 è effettuato da un organismo nazionale di accREDITamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, firmatario di un Accordo Multilaterale nell'ambito della Cooperazione europea per l'AccREDITamento relativo alle norme di cui al paragrafo 1, o da un organismo di certificazione al di fuori dell'Unione firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale del Forum Internazionale di AccREDITamento o di un Accordo di Reciproco Riconoscimento della Cooperazione Internazionale per l'AccREDITamento dei laboratori relativo alle norme di cui al paragrafo 1.

*Articolo 42***Verifica dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato e applicazione**

1. Gli Stati membri nominano una o più autorità competenti responsabili della verifica e delle azioni di controllo dell'uso delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto designato da un'indicazione geografica è stato immesso sul mercato, il che comprende operazioni quali il magazzinaggio, il transito, la distribuzione o la messa in vendita, anche nel commercio elettronico. Tali autorità possono essere le stesse autorità competenti di cui all'Articolo 39(3)(a), del presente Regolamento e all'Articolo 116a(2), del Regolamento 1308/2013.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 agiscono, regolarmente e con frequenza adeguata in base all'analisi dei rischi e a notifiche, anche da parte delle associazioni di produttori, per garantire il rispetto del disciplinare di produzione o del documento unico o di un documento equivalente a quest'ultimo per l'indicazione geografica in questione, anche nelle presentazioni online e nell'etichettatura.
3. Gli Stati membri adottano le opportune misure amministrative e giudiziarie per impedire o interrompere l'uso di nomi di prodotti o servizi, anche attraverso interfacce online, che sono prodotti, forniti o commercializzati sul loro territorio o destinati all'esportazione in paesi terzi, in violazione degli Articoli 27 e 28.
- 3a. Gli Stati membri adottano le opportune misure amministrative e giudiziarie per rimuovere o disabilitare l'accesso ai nomi di dominio dal loro territorio che violano l'Articolo 27(3).
4. L'autorità o le autorità nominate ai sensi del paragrafo 1 facilitano lo scambio di informazioni tra i dipartimenti, le agenzie e gli organismi competenti, quali la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità competenti in materia di legislazione alimentare e gli ispettori del commercio al dettaglio, al fine di garantire un'applicazione efficace.

*Articolo 43***Obblighi dei fornitori sul mercato online**

1. Qualsiasi informazione relativa alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di merci a cui hanno accesso persone stabilite nell'Unione che contravvenga alla protezione delle indicazioni geografiche di cui agli Articoli 27 e 28 del presente Regolamento è considerata contenuto illecito ai sensi dell'Articolo 3, lettera (h), del Regolamento (UE) 2022/2065.
2. Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti degli Stati membri possono, conformemente all'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2022/2065, emettere un ordine di intervento contro i contenuti illeciti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento (UE) 2022/2065, qualsiasi individuo o entità può notificare ai fornitori di servizi di hosting la presenza di un contenuto specifico che viola gli Articoli 27 e 28 del presente Regolamento.

*Articolo 44***Assistenza reciproca e scambio di informazioni**

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca ai fini dell'esecuzione dei controlli e dell'applicazione delle norme di cui al presente Capo in conformità al Titolo IV del Regolamento (UE) 2017/625.

2. La Commissione può adottare atti esecutivi che specifichino la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra gli Stati membri e i metodi di scambio di tali informazioni ai fini dei controlli e dell'applicazione del presente Capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a(2).

Articolo 45

Attestato di conformità al disciplinare di produzione

1. L'operatore il cui prodotto, a seguito della verifica di conformità di cui all'articolo 39 del presente regolamento e all'articolo 116a del Regolamento (UE) n. 1308/2013, risulta conforme al disciplinare di produzione di un'indicazione geografica protetta in conformità al presente Regolamento, su richiesta e a seconda del sistema applicato nello Stato membro, può alternativamente:
- (a) ricevere un attestato, anche digitale, che può essere una copia autenticata, che certifica la conformità della produzione al disciplinare di produzione;
 - (b) essere inserito in un elenco di operatori riconosciuti stabilito dall'autorità competente, come l'elenco di cui all'articolo 39(1) del presente regolamento e all'articolo 116a del Regolamento (CE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini, il cui estratto pertinente (elenco) è reso disponibile online per ciascun operatore riconosciuto.
2. L'attestato di conformità e l'elenco di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione, su richiesta, delle autorità di controllo, delle autorità doganali o di altre autorità dell'Unione impegnate a verificare l'uso delle indicazioni geografiche sulle merci dichiarate per la libera circolazione o immesse nel mercato interno. L'operatore può mettere l'attestato o l'elenco a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nel corso della propria attività. L'attestato deve essere aggiornato periodicamente.
- 2a. Nel caso in cui a un operatore non sia più concesso l'attestato di conformità o sia stato cancellato dall'elenco, l'operatore non potrà continuare a esporre o utilizzare l'attestato di conformità o l'elenco.
- 2b. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sulla forma e sul contenuto dell'attestato di conformità e dell'elenco, sulle forme in cui sono messi a disposizione dagli operatori o dagli importatori a fini di controllo o nel corso della loro attività, nonché sulle circostanze e sulle forme da applicare nel caso di prodotti originari di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a(2).

CAPO 6

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 48

Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

1. La “denominazione d'origine” di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:
- (a) originari di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
 - (b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani; e
 - (c) le cui fasi di produzione si svolgono tutte nell'area geografica definita.

2. Un’“indicazione geografica” di un prodotto agricolo è una denominazione che identifica un prodotto:

- (a) originario di un luogo, di una regione o di un Paese determinati;
- (b) la cui qualità, reputazione o altra caratteristica è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; e
- (c) di cui almeno una delle fasi di produzione si svolge nell’area geografica definita.

4. In deroga al paragrafo 1, alcune denominazioni sono registrate come denominazioni di origine anche se le materie prime dei prodotti in questione provengono da un’area geografica più ampia o diversa dall’area geografica delimitata, a condizione che:

- (a) sia definita la zona di produzione delle materie prime;
- (b) esistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
- (c) esistono disposizioni di controllo per garantire il rispetto delle condizioni di cui alla lettera b); e
- (d) le denominazioni di origine in questione sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine prima del 1° maggio 2004.

Solo gli animali vivi, la carne e il latte possono essere considerati materie prime ai fini del presente paragrafo.

Articolo 48 bis

Norme specifiche sull’approvvigionamento di mangimi e materie prime e sulla macellazione

1. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine, i mangimi devono provenire interamente dall’area geografica definita.

1a. Se non è possibile approvvigionarsi interamente all’interno dell’area geografica definita, è possibile aggiungere mangimi provenienti dall’esterno di tale area, a condizione che la qualità del prodotto o le caratteristiche dovute essenzialmente all’ambiente geografico non ne risentano. I mangimi provenienti dall’esterno dell’area geografica definita non devono superare il 50% della sostanza secca su base annua.

1b. Una modifica temporanea, di cui all’articolo 25(5), può derogare al paragrafo 1a del presente articolo fino a quando non sarà ristabilita la possibilità di approvvigionarsi di mangimi dall’interno dell’area geografica definita, a condizione che il legame di cui all’articolo 51(1), lettere (f)(i), non sia completamente annullato.

4. Eventuali restrizioni all’origine delle materie prime previste nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica devono essere giustificate in relazione al legame di cui all’articolo 51(1), lettere (f)(ii).

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 84 per quanto riguarda le deroghe e le condizioni relative alla macellazione di animali vivi e all’approvvigionamento di materie prime. Tali deroghe e condizioni, basate su criteri oggettivi, tengono conto del benessere degli animali, della qualità o dell’uso delle materie prime e del know-how riconosciuto o di fattori naturali, compresi i vincoli che incidono sulla produzione agricola in determinate zone.

*Articolo 49***Varietà vegetali e razze animali**

1. Un nome non può essere registrato come indicazione geografica se è in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore circa la vera identità o l'origine del prodotto designato dall'indicazione geografica o causare confusione tra i prodotti designati dall'indicazione geografica e la varietà vegetale o la razza animale in questione.
2. Le condizioni di cui al paragrafo (1) sono valutate in relazione all'uso effettivo dei nomi in conflitto, compreso l'uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona di origine e l'uso della denominazione di una varietà vegetale.
3. Il presente regolamento non impedisce l'immissione sul mercato di un prodotto non conforme al disciplinare di un'indicazione geografica registrata, la cui etichettatura includa il nome o parte del nome di tale indicazione geografica, che contenga o comprenda la varietà vegetale o la denominazione di razza animale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) il prodotto in questione comprende o è derivato dalla varietà vegetale o dalla razza animale indicata;
 - (b) i consumatori non siano indotti in errore;
 - (c) l'uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale costituisca una concorrenza leale;
 - (d) l'uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale non sfrutti la reputazione dell'indicazione geografica registrata; e
 - (e) la produzione e la commercializzazione del prodotto in questione si sono diffuse al di là della zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 che integrano il presente regolamento con norme per determinare l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali.

*Articolo 51***Disciplinare**

1. Il disciplinare di produzione comprende almeno
 - (a) il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, così come è utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
 - (b) la descrizione del prodotto, comprese, se del caso, le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, inclusa la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto;
 - (c) la definizione dell'area geografica delimitata in relazione al legame di cui alle lettere(f)(i) o (ii), e, se del caso, dettagli che indichino il rispetto dei requisiti di cui all'Articolo 48(4);

- (d) la prova che il prodotto è originario della zona geografica delimitata specificata in conformità all'articolo 48(1), lettera c), o all'Articolo 48(2) lettera c);
- (e) una descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali autentici e tradizionali; nonché informazioni relative al confezionamento, se l'associazione di produttori richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per il prodotto, del motivo per cui il confezionamento deve avvenire nell'area geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare quello sulla libera circolazione delle merci e sulla libera prestazione dei servizi;
- (f) gli elementi che stabiliscono quanto segue:
- (i) per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b). I dettagli relativi ai fattori umani di tale ambiente geografico possono, se del caso, essere limitati a una descrizione della gestione del suolo e del paesaggio, delle pratiche colturali o di qualsiasi altro contributo umano pertinente al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale disposizione;
- (ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame tra una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 48(2), lettera b).

2. Il disciplinare di produzione può anche includere

- (a) le pratiche sostenibili di cui all'articolo 6a;
- (b) qualsiasi norma di etichettatura specifica per il prodotto in questione;
- (c) altri requisiti applicabili se previsti dagli Stati membri o da un gruppo di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali requisiti devono essere oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto nazionale e dell'Unione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'Articolo 84 riguardo alle norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di produzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla forma del disciplinare di produzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'Articolo 84a(2).

Articolo 52

Documento unico

1. Il documento unico comprende:

- (a) i punti principali del disciplinare di produzione, ossia il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, la descrizione del prodotto, comprese, se del caso, le norme specifiche relative al confezionamento e all'etichettatura e una definizione concisa della zona geografica;

(b) una descrizione del legame tra il prodotto e l'ambiente geografico o l'origine geografica di cui all'articolo 51(1), lettera f), compresi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione online del documento unico di cui al paragrafo 1 e che prevedono l'esclusione o l'anonimizzazione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 84a(2).

Titolo III

Specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità

CAPO 0

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 53 bis

Ambito di applicazione

Il presente Titolo si applica ai prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari.

Ai fini del presente Titolo, per prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, si intendono i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché i prodotti alimentari e agricoli elencati nell'Allegato II del presente regolamento.

Il presente Titolo non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli quali definiti nell'Allegato VII, Parte II, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini-aceti.

CAPO 1

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Articolo 54

Obiettivi

1. È istituito un regime di specialità tradizionali garantite (STG) per salvaguardare i metodi di produzione e le ricette tradizionali aiutando:

(a) i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare e comunicare ai consumatori le caratteristiche di valore aggiunto delle loro ricette e dei loro prodotti tradizionali;

(b) a generare valore aggiunto contribuendo a una concorrenza leale nella catena di commercializzazione, a un reddito equo per i produttori e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

3. La registrazione e la tutela delle specialità tradizionali garantite non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell'Unione, in particolare quelle relative all'immissione dei prodotti sul mercato, all'organizzazione comune unica dei mercati e all'etichettatura degli alimenti.

Articolo 55

Criteri di ammissibilità

1. Una denominazione può essere registrata come specialità tradizionale garantita se descrive un prodotto che:

(a) risulta da un modo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente alla pratica tradizionale per tale prodotto; oppure

(b) è ottenuto da materie prime o ingredienti tradizionalmente utilizzati.

2. Affinché una denominazione possa essere registrata come specialità tradizionale garantita, essa deve:

(a) essere stata tradizionalmente utilizzata per indicare il prodotto; oppure

(b) identificare il carattere tradizionale del prodotto.

3. Se nel corso della procedura di opposizione ai sensi dell'Articolo 62 viene dimostrato che il nome è utilizzato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere prodotti comparabili o prodotti che condividono un nome identico o simile, la decisione sulla registrazione adottata a norma dell'Articolo 65(3), lettera b), può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall'indicazione “prodotto secondo la tradizione di” immediatamente seguita dal nome di un paese o di una sua regione.

4. Una denominazione non può essere registrata se si riferisce solo a indicazioni di carattere generale utilizzate per un insieme di prodotti o a indicazioni previste da una particolare legislazione dell'Unione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'Articolo 84 per integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli che chiariscano i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Articolo 56

Disciplinare

1. Il disciplinare di produzione comprende almeno:

(a) il nome del prodotto proposto per la registrazione, nelle versioni linguistiche appropriate;

(b) una descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche;

(c) una descrizione del metodo di produzione che i produttori devono seguire, comprese, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati, se del caso, compresa la denominazione commerciale della specie interessata e il suo nome scientifico, e il metodo di preparazione del prodotto; e

(d) gli elementi chiave che determinano il carattere tradizionale del prodotto.

Il disciplinare può anche includere requisiti di etichettatura.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 per stabilire norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di produzione, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla forma del disciplinare di produzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84a(2).

*Articolo 56 bis***Associazioni di produttori**

1. Un'associazione di produttori è un'associazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, composta da produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti. Essa è costituita su iniziativa dei produttori in funzione della natura del prodotto o dei prodotti interessati. Un'associazione di produttori deve operare in modo trasparente e non discriminatorio. Deve inoltre essere democraticamente organizzata, controllata e scrutinata dai suoi membri.
- 1a. Gli Stati membri possono decidere che gli operatori, i rappresentanti di attività economiche legate a una delle fasi della filiera dei prodotti designati da una specialità tradizionale garantita e le parti interessate di cui all'Articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere membri di un'associazione di produttori, se hanno un interesse specifico nei prodotti coperti dall'associazione di produttori. Tali membri non possono controllare l'associazione di produttori.
3. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i seguenti compiti:
 - (a) elaborare il disciplinare di produzione, richiederne la modifica e la cancellazione, gestire i controlli dei propri membri;
 - (b) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni delle specialità tradizionali garantite;
 - (c) sviluppare attività di informazione e promozione volte a comunicare al consumatore le caratteristiche di valore aggiunto del prodotto;
 - (d) adottare misure per valorizzare i prodotti, comprese le misure per prevenire o contrastare qualsiasi misura dannosa per l'immagine di tali prodotti.

*Articolo 57***Fase nazionale della procedura di registrazione**

1. La domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita può essere presentata esclusivamente da un'associazione di produttori richiedente. Un'associazione di produttori richiedente è un'associazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, composta da produttori dello stesso prodotto il cui nome è proposto per la registrazione o da un singolo produttore se l'interessato è l'unico produttore disposto a presentare una domanda. Più associazioni di produttori richiedenti di diversi Stati membri o Paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione congiunta. Enti pubblici e altre parti interessate possono fornire assistenza nella preparazione della domanda e nella relativa procedura.
2. La domanda di registrazione di una denominazione come specialità tradizionale garantita comprende:
 - (a) il nome e l'indirizzo dell'associazione di produttori richiedente;
 - (b) il disciplinare di produzione di cui all'Articolo 56.
3. Se la domanda è preparata da un'associazione di produttori stabilita in uno Stato membro, la domanda è indirizzata alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda per verificare che soddisfisi le condizioni dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 55. Nell'ambito dell'esame, lo Stato membro svolge una procedura di opposizione nazionale. Se lo Stato membro ritiene che i requisiti del presente Capo

siano soddisfatti, può adottare una decisione favorevole e presentare una domanda di registrazione nella fase unionale di cui all'articolo 59.

4. Lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo abbia la possibilità di impugnare la sua decisione. Lo Stato membro garantisce inoltre la pubblicazione della decisione favorevole e del relativo disciplinare di produzione e fornisce l'accesso elettronico al disciplinare.

Articolo 58

Domanda di registrazione a livello di Unione

1. La domanda di registrazione a livello di Unione per una specialità tradizionale garantita comprende:

(a) il disciplinare così come previsto all'articolo 56; e

(b) solo per gli Stati membri, una dichiarazione dello Stato membro destinatario della domanda nella fase nazionale della procedura di registrazione, attestante che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e informazioni su eventuali opposizioni ricevibili a livello nazionale a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione; e

b bis) per le domande provenienti da paesi terzi, una procura se il richiedente è rappresentato da un agente.

2. Una domanda comune comprende il disciplinare di cui all'articolo 56 e, se del caso, la dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. Le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, si svolgono in tutti gli Stati membri interessati.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione, comprese le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita riguardante più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

Articolo 59

Presentazione della domanda di registrazione a livello dell'Unione

1. La domanda di registrazione dell'Unione per una specialità tradizionale garantita è presentata alla Commissione elettronicamente, attraverso un sistema digitale. Su richiesta di almeno uno Stato membro, la Commissione adatta il sistema digitale per renderlo idoneo ad essere utilizzato nella parte nazionale della procedura di registrazione di una specialità tradizionale garantita da qualsiasi Stato membro che lo desideri.

2. Se la domanda di registrazione è preparata da un richiedente stabilito in un paese terzo, la domanda è presentata alla Commissione direttamente dal richiedente, vale a dire da un gruppo di produttori o da un singolo produttore, oppure tramite le autorità del paese terzo interessato.

- 2a. Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 57, paragrafo 1, è presentata da:

a) uno degli Stati membri interessati, o

b) un richiedente di un paese terzo, ad esempio un gruppo di produttori o un unico produttore, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo.

3. I nomi per i quali è stata presentata domanda di registrazione a livello di Unione sono resi pubblici dalla Commissione attraverso il sistema digitale di cui al comma 1.

Articolo 60

Esame da parte della Commissione e pubblicazione ai fini di opposizione

1. La Commissione esamina ogni domanda che riceve ai sensi dell'articolo 59, paragrafi 1, 2 e 2 bis, per verificare che contenga le informazioni richieste e che non contenga errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura di controllo e di opposizione condotta dallo Stato membro interessato. Tale esame tiene conto dell'esito della fase nazionale della procedura svolta dallo Stato membro interessato.
2. L'esame non può superare il termine di 6 mesi dal giorno di ricevimento della domanda. La Commissione può chiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare o modifica necessaria. Qualora la Commissione rivolga al richiedente tali richieste, il periodo di esame non può superare un periodo di 5 mesi dal giorno in cui la risposta del richiedente viene ricevuta dalla Commissione.
3. Nel caso in cui la Commissione non concluda gli esami di cui al comma 2 entro i termini prescritti, informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo indicando il tempo stimato necessario per concluderli, che non può essere superiore ad un mese.
4. Se, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 55, 56, 57 e 58, la Commissione pubblica il disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 61

Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale

1. Gli Stati membri tengono informata la Commissione di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario nazionale che possa pregiudicare la registrazione di una specialità tradizionale garantita.
2. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 2, e di informare lo Stato membro dei motivi del ritardo quando riceve una comunicazione da uno Stato membro riguardante una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 57, che:
 - a) informa la Commissione che la decisione di cui all'articolo 57, paragrafo 3, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o
 - b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame perché sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tali procedimenti siano fondati su validi motivi.
 - c) L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.
 - d) Se la decisione favorevole di uno Stato membro di cui all'articolo 57, paragrafo 3, è stata invalidata in tutto o in parte da una decisione definitiva adottata da un tribunale nazionale, lo Stato membro prende in considerazione misure appropriate come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione a livello di Unione, se necessario.

*Articolo 62***Procedura di opposizione dell'Unione**

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione un'opposizione.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello dal quale è stata presentata la domanda di registrazione a livello di Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita, entro un termine che consenta a detto Stato membro di esaminare tale opposizione e di decidere se presentarla alla Commissione ai sensi del primo comma. Gli Stati membri possono specificare tale limite temporale nella legislazione nazionale.
3. L'opposizione dichiara di opporsi alla registrazione di una specialità tradizionale garantita. Un'opposizione che non contenga tale dichiarazione sarà nulla.
4. La Commissione esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, invita l'opponente e il richiedente a intraprendere le opportune azioni di consultazioni per un periodo ragionevole non superiore a tre mesi. La Commissione trasmette al richiedente l'opposizione e tutti i documenti forniti dall'opponente. In qualsiasi momento durante tale periodo la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare per una volta il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.
5. L'opponente e il richiedente avviano le consultazioni senza indebito ritardo. Essi si comunicano reciprocamente le informazioni utili per valutare se la domanda di registrazione soddisfa le condizioni del presente capitolo.
6. Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente comunica alla Commissione l'esito delle consultazioni, comprese tutte le informazioni scambiate, se è stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli avversari, e delle eventuali conseguenti modifiche alla domanda. L'opponente può anche notificare la propria posizione alla Commissione al termine delle consultazioni.
7. Qualora, al termine delle consultazioni, il disciplinare pubblicato ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, sia stato modificato, la Commissione ripete l'esame della domanda di registrazione così modificata. Se la domanda è stata modificata in modo sostanziale e la Commissione ritiene che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, pubblica nuovamente il disciplinare conformemente a detto paragrafo.
8. I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
9. La Commissione finalizza la valutazione della domanda di registrazione a livello dell'Unione, tenendo conto dell'eventuale richiesta di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione e di ogni altra questione emersa successivamente al suo esame che possa comportare una modifica del disciplinare .
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione.
11. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e la presentazione delle opposizioni e prevedono l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

*Articolo 63***Motivi di opposizione**

1. Un'opposizione presentata ai sensi dell'articolo 62 è ricevibile solo se l'opponente dimostra che:
 - a) la specialità tradizionale garantita proposta non è conforme alle disposizioni del presente capo; oppure
 - b) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo.
2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

*Articolo 64***Periodi transitori per l'uso delle specialità tradizionali garantite**

1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 69, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un'opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, o dell'articolo 62, alla domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita la cui protezione è violata dimostri che tale denominazione è utilizzata legittimamente nel mercato interno da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un'opposizione ricevibile ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, che sono adottati senza applicare tale procedura d'esame.

*Articolo 65***Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione**

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 60, ritiene che una delle condizioni ivi previste non sia soddisfatta, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.
2. In assenza di un'opposizione ricevibile, la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2, che registrano la specialità tradizionale garantita.
3. Se le perviene un'opposizione ricevibile, la Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo 62 e tenendo conto dei suoi risultati:
 - a) adotta atti di esecuzione che registrano la specialità tradizionale garantita senza applicare la procedura di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2, se è stato raggiunto un accordo, dopo aver controllato che l'accordo sia conforme al diritto dell'Unione, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure
 - b) adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione, se non è stato raggiunto un accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.
4. Gli atti di registrazione della specialità tradizionale garantita prevedono eventuali condizioni applicabili alla registrazione nonché alla ripubblicazione a titolo informativo del disciplinare pubblicato ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, e modificato a seguito della procedura di opposizione in caso di modifiche diverse da quelle indicate all'articolo 62, paragrafo 7.

5. I regolamenti in materia di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

Articolo 66

Registro delle specialità tradizionali garantite dell'Unione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2, contenenti disposizioni relative all'istituzione e al mantenimento di un registro dell'Unione accessibile al pubblico delle specialità tradizionali garantite. Il registro è accessibile al pubblico. I file inseriti nel registro dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono in un formato leggibile meccanicamente come definito all'articolo 2, punto (13), della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 1a. La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione della specialità tradizionale garantita in formato digitale o cartaceo. In caso di cancellazione dovrà conservare la documentazione per i successivi dieci anni.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative al contenuto e alla presentazione del registro dell'Unione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

Articolo 67

Modifiche di un disciplinare

1. Un'associazione di produttori di un prodotto la cui denominazione è una specialità tradizionale garantita registrata può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione. Le domande devono descrivere e motivare le modifiche richieste.
2. La procedura di modifica del disciplinare segue, mutatis mutandis, la procedura prevista dall'articolo 57 all'articolo 65.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano le norme concernenti la procedura per la modifica di un disciplinare.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica di un disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

Articolo 68

Cancellazione della registrazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una specialità tradizionale garantita nei seguenti casi:
 - a) qualora non sia più garantito il rispetto del disciplinare;

- b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni consecutivi alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita.
2. La Commissione può anche adottare atti di esecuzione che cancellino una registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato con il nome registrato.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.
4. Gli articoli da 57 a 63 e l'articolo 65 si applicano *mutatis mutandis* alla procedura di cancellazione. Le opposizioni sono ricevibili solo se dimostrano un continuo affidamento commerciale da parte di un interessato sul nome registrato.
5. Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro e del paese terzo interessati oppure, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali. Il periodo di consultazione è di almeno un mese.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle richieste di cancellazione di una registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

Articolo 69

Restrizione sull'uso di specialità tradizionali garantite registrate

1. Le specialità tradizionali garantite registrate sono protette contro ogni usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la denominazione protetta è tradotta, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.
2. Le denominazioni utilizzate per i prodotti agricoli e alimentari a livello nazionale non devono dar luogo a confusione con le specialità tradizionali garantite registrate.
3. La tutela di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti mediante modalità di vendita a distanza, come il commercio elettronico.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono requisiti procedurali per la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.
- 5a. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 84 bis, che integrano il presente regolamento con norme aggiuntive relative all'uso delle specialità tradizionali garantite nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all'uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati.

*Articolo 70***Eccezioni per taluni usi**

1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano:
 - a) l'uso dei termini che sono generici nell'Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto come specialità tradizionale garantita;
 - b) l'immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura contiene o comprende la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale usata in buona fede;
 - c) l'applicazione delle norme dell'Unione oppure degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, nonché ai marchi commerciali e ai diritti concessi in base a tali norme.

*Articolo 71***Simbolo dell'Unione, indicazione e abbreviazione**

2. È stabilito un simbolo dell'Unione per i prodotti designati come specialità tradizionale garantita. L'indicazione “specialità tradizionale garantita”, l'abbreviazione “STG” e il simbolo dell'Unione che fanno riferimento alla specialità tradizionale garantita possono essere utilizzati solo in relazione a prodotti ottenuti in conformità del disciplinare pertinente. Possono essere utilizzati anche a fini informativi e didattici, purché tale utilizzo non sia tale da indurre in errore il consumatore. Sull'etichettatura può figurare la dicitura “specialità tradizionale garantita” o la corrispondente abbreviazione “STG”.
3. Nel caso di prodotti originari dell'Unione che sono commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 2 figura nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario insieme al nome registrato nello stesso campo visivo. Alla specialità tradizionale garantita registrata si applicano i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 per la presentazione delle indicazioni obbligatorie.
4. Il simbolo dell'Unione può essere utilizzato nell'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo dell'Unione nonché le norme tecniche sul loro utilizzo e sull'uso dell'indicazione e dell'abbreviazione per i prodotti commercializzati come specialità tradizionale garantita, comprese le versioni linguistiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

*Articolo 72***Adesione al sistema delle specialità tradizionali garantite**

0. Una denominazione registrata come specialità tradizionale garantita può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle norme di cui al presente capo beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell'articolo 73.

*Articolo 73***Controlli e applicazione**

1. I controlli delle specialità tradizionali garantite significano:

a) la verifica che un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e

(b) la verifica dell'uso della specialità tradizionale garantita sul mercato.

1a. Ai fini del presente capo, l'applicazione comprende qualsiasi azione intesa a garantire il rispetto degli articoli 69, 70 e 71 del presente regolamento.

1b. Le autorità competenti, gli organismi delegati e le persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiale devono conformarsi ai rispettivi requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.

1c. Ciascun operatore che intenda partecipare a un'attività soggetta ad uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto recante una specialità tradizionale garantita deve comunicarlo alle autorità competenti, agli organismi delegati o alle persone fisiche di cui al comma 2, lettera a), e (B). Gli Stati membri redigono un elenco dei produttori di specialità tradizionali garantite iscritti nel registro delle specialità tradizionali garantite dell'Unione.

1d. I produttori sono responsabili dei propri controlli che garantiscono il rispetto del disciplinare dei prodotti designati dalle specialità tradizionali garantite prima che i prodotti siano immessi sul mercato.

2. Oltre ai controlli propri di cui al comma 1d, prima dell'immissione sul mercato di un prodotto designato con una specialità tradizionale garantita e originario dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da:

(a) una o più autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, punto (3), del regolamento (UE) 2017/625; oppure

(b) uno o più organismi delegati o persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiale di cui al regolamento (UE) 2017/625, titolo II, capo III.

6. Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un Paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare prima dell'immissione sul mercato del prodotto è effettuata da:

(a) una o più autorità competenti designate dal paese terzo; oppure

(b) uno o più organismi di certificazione del prodotto. I costi di verifica del rispetto del disciplinare possono essere sostenuti dagli operatori sottoposti a tali controlli. Gli Stati membri possono riscuotere una quota per coprire i costi di verifica della conformità al disciplinare di produzione.

7. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui al paragrafo 2 per ciascun prodotto designato da una specialità tradizionale garantita e mantengono aggiornate tali informazioni.

8. La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 6 e aggiorna periodicamente tali informazioni.

9. La Commissione può creare un portale digitale in cui pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 2 e 6.
- 10 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti la comunicazione che i paesi terzi devono effettuare alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.
11. La Commissione può adottare atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2, che definiscono le modalità con cui devono essere resi pubblici i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi delegati di cui al presente articolo.

Articolo 73 bis

Accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti

1. Gli organismi delegati di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 73, paragrafo 6, lettera b), devono conformarsi ed essere accreditati in conformità ad una delle seguenti norme per quanto rilevante per i compiti delegati:
- a) norma EN ISO/IEC 17065 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi”; oppure
 - b) Norma EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano ispezioni”.
2. L'accREDITAMENTO di cui al comma 1 è effettuato da un organismo nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, firmatario di un accordo multilaterale nel quadro della cooperazione europea per l'accREDITAMENTO riguardante le norme di cui sopra al comma 1, o da un organismo di accREDITAMENTO esterno all'Unione firmatario di un accordo multilaterale sul riconoscimento dell'International Accreditation Forum o di un accordo di mutuo riconoscimento dell'International Laboratory Accreditation Cooperation riguardante le norme di cui al comma 1.

Articolo 73 ter

Verifica dell'uso della specialità tradizionale garantita nel mercato e applicazione

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili della verifica e delle misure esecutive sull'uso della specialità tradizionale garantita dopo che il prodotto designato da una specialità tradizionale garantita è stato immesso in commercio, il che comprende operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel commercio elettronico. Tali autorità possono essere le stesse autorità competenti di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettera a). La verifica dell'utilizzo delle specialità tradizionali garantite è effettuata sulla base di un'analisi dei rischi.
2. Le autorità di cui al comma 1 provvedono a garantire il rispetto del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita interessata.
3. Gli Stati membri adottano le opportune misure amministrative e giudiziarie per impedire o fermare l'uso di nomi di prodotti o servizi fabbricati, forniti o commercializzati nel loro territorio o destinati all'esportazione verso paesi terzi e che violano la protezione delle specialità tradizionali garanzia prevista dall'articolo 69.

4. L'autorità o le autorità designate a norma del comma 1 facilitano lo scambio di informazioni tra dipartimenti, agenzie e organismi competenti, quali polizia, agenzie anticontraffazione, dogane, uffici per la proprietà intellettuale, autorità di legislazione alimentare e ispettori al dettaglio, per garantire un'efficiente applicazione.

Articolo 73 quater

Obblighi dei fornitori nel commercio online

1. Qualsiasi informazione relativa alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di beni a cui hanno accesso persone stabilite nell'Unione che contravviene alla tutela della specialità tradizionale garantita prevista dall'articolo 69 del presente regolamento è considerata illegale ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del Regolamento (UE) 2022/2065.
2. Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti degli Stati membri possono, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere un'ordinanza per intervenire contro i contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 73 quinquies

Assistenza reciproca e scambio di informazioni

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'esecuzione dei controlli e dell'attuazione previsti dal presente capo conformemente al titolo IV del regolamento (UE) 2017/625.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra gli Stati membri e i metodi per lo scambio di tali informazioni ai fini dei controlli e dell'applicazione della normativa ai sensi del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

Articolo 73 sexies

Attestato di conformità al disciplinare di produzione

1. All'operatore il cui prodotto, a seguito della verifica di conformità di cui all'articolo 73, risulta conforme al disciplinare della specialità tradizionale garantita tutelata ai sensi del presente regolamento, può su richiesta:
 - a) essere rilasciato un attestato, anche in copia autenticata, che attesti il rispetto del disciplinare di produzione;
 - b) essere incluso in un elenco di operatori approvati redatto dall'autorità competente, il cui estratto (elenco) pertinente è messo a disposizione di ciascun operatore approvato.
2. L'attestazione di conformità e l'elenco di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente, sulla base di una valutazione dei rischi.
3. Nel caso in cui a un operatore non venga più concessa l'attestato di conformità o sia stato cancellato dall'elenco, gli Stati membri assicurano che l'operatore non continui a esporre o utilizzare l'attestato di conformità o l'elenco.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto dell'attestato di conformità e dell'elenco, alle forme in cui sono messi a disposizione degli operatori e

alle circostanze in cui devono essere messi a disposizione da parte degli operatori o importatori per controllo o nel corso di affari, anche nel caso di prodotti originari di paesi terzi.

CAPO 2 INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

Articolo 74

Obiettivo

1. È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione da parte dei produttori, nel mercato interno, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.

Articolo 75

Disposizioni nazionali

1. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni e i regimi facoltativi di qualità non disciplinati dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione.

2. La Commissione può istituire e fornire sostegno a un sistema digitale per l'inclusione dei termini e dei regimi di cui al comma 1 al fine di promuovere la conoscenza dei prodotti e dei regimi in tutta l'Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici necessari per la notifica delle condizioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

Articolo 76

Indicazioni facoltative di qualità

1. Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i seguenti criteri:

a) si riferiscono a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o a una caratteristica agricola o di trasformazione applicabile in zone specifiche;

b) il loro uso conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e

c) hanno una dimensione europea.

2. Esulano dall'ambito di applicazione del presente capo le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell'applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

3. Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.

4. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche di determinati settori nonché delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme dettagliate relative ai criteri di cui al comma 1.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l'applicazione del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.

6. Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 77

Riserva di indicazioni facoltative di qualità supplementari

Per tenere conto delle aspettative dei consumatori, degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato e degli sviluppi delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che riservano indicazioni facoltative di qualità supplementari e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo.

Articolo 78

Prodotto di montagna

1. È istituita l'indicazione “prodotto di montagna” come indicazione facoltativa di qualità. È riservato come termine composto. Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano, elencati nell'allegato I del trattato, in merito ai quali:

- a) sia le materie prime che gli alimenti per gli animali da allevamento provengono essenzialmente da zone montane;
- b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone montane.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per “zone montane dell'Unione” le zone di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone montane comprendono le zone ufficialmente designate come zone montane dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati in tale paragrafo.

3. In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali che incidono sulla produzione agricola nelle zone montane, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che stabiliscono deroghe alle condizioni d'uso di cui al comma 1 della presente articolo, in particolare le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone montane, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone montane in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.

4. Per tenere conto dei vincoli naturali che incidono sulla produzione agricola nelle zone montane, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, riguardo la definizione dei metodi di produzione e di altri criteri pertinenti per l'applicazione dell'indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 79

Restrizioni dell'uso e del monitoraggio

1. Un'indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni di uso.

- 1a. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicazione delle norme dell'Unione o di quelle degli Stati membri in materia di proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, ai marchi e ai diritti conferiti da tali norme.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme sull'uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente capo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

Titolo IV

Modifiche dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/753

Articolo 81

Modifiche al Regolamento (EU) no. 1308/2013

Il Regolamento (EU) No. 1308/2013 è modificato come segue:

1. L'articolo 93(1), punto (b) è sostituito dal seguente
 - (a) “indicazione geografica” indica un nome, incluso un nome tradizionalmente usato, che identifica un prodotto indicato all'articolo 92(1):
 - (i) La cui specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
 - (ii) Come originario di uno specifico luogo, regione o Paese;
 - (iii) Per il quale almeno l'85% delle uve usate nella sua produzione derivino esclusivamente da quell'area geografica;
 - (iv) La cui produzione abbia luogo in quell'area geografica; e
 - (v) Che sia ottenuto da varietà viticole appartenenti alla *Vitis Vinifera* o ad incroci tra specie *Vitis Vinifera* e oltre specie del genere *Vitis*
2. L'articolo 94 è sostituito dal seguente:

Articolo 94

Disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione dovrà consentire alle parti interessate di verificare le rilevanti condizioni produttive relative alla denominazione di origine della indicazione geografica. Il disciplinare di produzione deve contenere:
 - (a) La denominazione per la quale è richiesta la protezione;
 - (aa) le categorie di prodotti vitivinicoli
 - (b) Il tipo di indicazione geografica, se denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

- (c) Una descrizione del vino o dei vini:
- (i) Se una denominazione di origine, le principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
 - (ii) Se una indicazione geografica, le principali caratteristiche analitiche e una valutazione o indicazione delle sue caratteristiche organolettiche;
- (d) Ove applicabile, le specifiche pratiche enologiche usate per produrre il vino o i vini, come pure i rilevanti limiti produttivi;
- (e) La definizione dell'area geografica delimitata con riguardo al legame di cui al punto (h)
- (f) La resa massima per ettaro;
- (g) Una indicazione della varietà o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
- (h) I dettagli sul legame di cui all' Art. 93(1), punto (a)(i) ovvero, se del caso, punto (b)(i):
- (i) Con riferimento a una denominazione di origine protetta, il legame tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'Articolo 93(1) punto (a)(i); i dettagli relativi ai fattori umani di quell'ambiente geografico possono, ove rilevante, essere limitati a una descrizione del terreno, del materiale vegetale e della gestione del territorio, le pratiche di coltura o qualsiasi altro contributo umano al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a quel punto;
 - (ii) Con riferimento a una indicazione geografica protetta, il legame tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto, e l'origine geografica di cui all' Articolo 93(1) punto (b)(i);
- (i) Altre condizioni applicabili quando previste dagli Stati Membri o da un gruppo di produttori riconosciuto, se applicabile, con rispetto al fatto che tali condizioni debbano essere obiettive, non discriminatorie e compatibili con le leggi nazionali e unionali.

2. Il disciplinare produttivo può contenere pratiche di sostenibilità secondo l'Articolo 6° del regolamento (EU).../... del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento sulle IG)

1. In caso in cui il vino o i vini possano essere parzialmente de-alcolizzati, il disciplinare produttivo dovrà anche contenere una descrizione del vino o dei vini parzialmente de-alcolizzati secondo il paragrafo 81) punto (c), mutatis mutandis e, ove applicabile, le specifiche pratiche enologiche impiegate per ottenere il vino i i vini parzialmente de-alcolizzati, come pure i rilevanti limiti produttivi *Regolamento (EU).../... del Parlamento Europeo e del Consiglio del (...) OJ L (...p...);

(2a) L'Articolo 95 è sostituito dal seguente:

Articolo 95

Documento unico

1. Il documento unico deve contenere quanto segue:

a) Il nome per il quale è richiesta la protezione come una denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta;

- b) Lo Stato membro o il Paese terzo al quale appartiene la area di origine indicata;
 - c) Il tipo di indicazione geografica;
 - d) Una descrizione del vino o dei vini;
 - e) Le categorie di prodotto vitivinicolo;
 - f) Le rese massime per ettaro;
 - g) L'indicazione della varietà di uva o varietà di uve dalle quali il vino o i vini sono ottenuti;
 - h) Una breve definizione delle aree delimitate
 - i) Una descrizione del legame di cui al punto (a)(i) o al punto (b)(i) dell'Art. 93(1) del Regolamento (EU) no.1308/2013;
 - j) Ove applicabile, le specifiche pratiche enologiche usate per ottenere il vino i vini, come pure le rilevanti limitazioni produttive;
 - k) Ove applicabile, le regole specifiche riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura e tutte le altre rilevanti condizioni.
2. In caso una domanda riguardi prodotti di differenti categorie vitivinicole, i dettagli dimostranti il legame dovranno essere dimostrati per ciascuno dei prodotti vitivinicoli interessati.
3. Gli Articoli da 96 a 99, l'Articolo 100(2), gli Articoli 101 e 102 sono soppressi;
- (3 a) L'Articolo 103 è sostituito dal seguente:

Articolo 103

Protezione

Le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette di cui al presente Regolamento saranno protette secondo gli Artt. 27,28,29,30,31,31 a, 34 e 36 del (Regolamento IG).

(3b) Gli Articoli a 104 a 106 e l'Articolo 107(2) e (4) sono soppressi

(3c) L' Articolo 110 è sostituito dal seguente:

Articolo 110

Poteri di esecuzione

1.La Commissione può adottare atti esecutivi che stabiliscono regole in merito a:

- (a) La forma del disciplinare produttivo;
- (b) La definizione del formato e la presentazione online del documento unico previsto all' Articolo 95;
- (c) La esclusione o la riservatezza dei dati personali.

2. Tali atti di esecuzione dovranno essere adottati secondo la procedura di valutazione di cui all' Articolo 84a(2) del Regolamento (EU) 202X/XXXX del parlamento e del Consiglio Europeo

(3 d) è inserito l'articolo seguente:

(^o) Articolo 113 bis

Relazione con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. La registrazione di una menzione tradizionale il cui uso sarebbe in contrasto con l'articolo 27 del regolamento ... /... (il nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche) è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per dichiarare invalide e cancellare dal registro di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/34 qualsiasi menzione tradizionale registrata in violazione del paragrafo 1.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»;

3 e) all'articolo 120, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: « (ga) le abbreviazioni «DOP» o «IGP», corrispondenti alle indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta».

3f) la sottosezione 4 è sostituita dalla seguente:

‘ Sottosezione 4

Controlli per verificare il rispetto del disciplinare di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e per verificare la conformità alla definizione e alle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali, nonché sull'applicazione delle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali

Articolo 116 bis

Controlli

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per porre fine all'uso illecito delle menzioni tradizionali di cui al presente regolamento.
2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli intesi a verificare la conformità al disciplinare di produzione relativo alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e a verificare la conformità alla definizione e alle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali, nonché l'applicazione delle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali. A tal fine si applicano l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano in qualità di organismo di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri di cui al titolo II, capo III, di tale regolamento, verificano annualmente la conformità al disciplinare di produzione, sia durante la produzione del vino che durante o dopo il condizionamento e verifica la conformità alla definizione di cui all'articolo 112 o, se del caso, alle condizioni d'uso della menzione tradizionale di cui all'articolo 115, paragrafo 3.

Ai fini della presente sottosezione, ogni operatore che intenda partecipare a un'attività contemplata dal disciplinare di un prodotto recante una denominazione di origine o un'indicazione geografica ne informa le autorità competenti, gli organismi delegati o le persone fisiche di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di produzione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica iscritta nel regi-

stro dell’Unione delle indicazioni geografiche originarie del loro territorio.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti:

- a) la comunicazione che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione;
- b) le norme che disciplinano l’autorità incaricata di verificare il rispetto del disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, anche quando la zona geografica si trova in un paese terzo, e di verificare la conformità alla definizione di cui all’articolo 112 e, se del caso, alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali;
- c) le azioni che gli Stati membri devono attuare per prevenire l’uso illecito di menzioni tradizionali protette;
- d) i controlli per la verifica della conformità al disciplinare di produzione che devono essere effettuati dagli Stati membri, comprese le prove.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.»;

3 g) All’articolo 166 bis, i paragrafi 1 e 4, lettera c)] sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fatti salvi gli articoli 167 e 167a del presente regolamento, su richiesta di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 152 (1), o dell’articolo 161 (1), del presente regolamento, un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 157(1), del presente regolamento, un gruppo di produttori di cui all’articolo 32 del [regolamento IG], un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’articolo 33 del [regolamento IG] o un gruppo di produttori di cui all’articolo 95(1) del presente regolamento, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolamentazione della fornitura di prodotti agricoli di cui all’articolo 1(2), del presente regolamento che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 5(1) e (2) del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dell’articolo 93(1), lettere a) e b), del presente regolamento. Qualora esista un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’articolo 33 del [regolamento IG], il gruppo di produttori di cui all’articolo 32 [regolamento IG] non ha tale diritto.

4.c) possono essere resi vincolanti per un periodo non superiore a tre anni, salvo su richiesta del gruppo di produttori riconosciuto di cui all’articolo 33 del [regolamento IG], per la quale il periodo può arrivare fino a [6] anni, ma possono essere rinnovati dopo tale periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;”

3 h) all’articolo 231 è aggiunto un nuovo paragrafo:

«3. L’articolo 113 a non si applica alle domande di protezione di una menzione tradizionale presentate alla Commissione prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]».

Articolo 83

Modifiche del regolamento (UE) 2019/787

Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:

1. all’articolo 3, i punti 6 e 7 sono soppressi;
2. gli articoli 16 e 21 sono soppressi;

(2 a) all'articolo 22 è inserito il seguente paragrafo 1 a:

«Il disciplinare di produzione può includere anche pratiche sostenibili».

3. l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

‘ Articolo 23

Documento unico

Il documento unico contiene le seguenti informazioni:

- a) i punti principali del disciplinare di produzione, tra cui la denominazione da proteggere, la categoria di appartenenza della bevanda spiritosa o il termine «bevanda spiritosa», il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, norme specifiche relative all'imballaggio e all'etichettatura;
- b) una descrizione del legame tra la bevanda spiritosa e la sua origine geografica di cui all'articolo 3, punto 4, compresi, se del caso, gli elementi specifici della designazione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.”;

(4) Gli articoli da 24 a 33, l'articolo 34 (1) e (2), gli articoli 35, 36 e da 38 a 40 sono soppressi.

(4a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

‘ Articolo 42

Competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti:

- (a) la forma del disciplinare di produzione;
- (b) la definizione del formato e la presentazione online del documento unico di cui all'articolo 23 (1)(c);
- (c) l'esclusione o l'anonimizzazione dei dati personali.

2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 202X/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli.»;

4 ter) nell'allegato I sono inseriti i punti seguenti:

« 13 bis. Acquavite di pane

- a) L'acquavite di pane è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 86 % vol. di pane fresco, in modo che il distillato risultante abbia un aroma e un sapore derivati dalle materie prime utilizzate.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di pane è del 38 %.
- c) Non deve essere aggiunto alcole, diluito o di altro tipo.
- d) L'acquavite di pane non deve essere aromatizzata.

- e) L'acquavite di pane può contenere solo caramello aggiunto per aggiustare il colore.
- f) L'acquavite di pane può essere edulcorata per conferirle il suo sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di sostanze edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.»»

‘9 a. Acquavite di patate

- a) L'acquavite di patate è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di tuberi di patata a meno di 94,8 % vol, in modo che il distillato abbia un aroma e un sapore derivati dalle materie prime utilizzate.
- b) Il tenore massimo di metanolo dell'acquavite di patate è di 1000 grammi per ettolitro di alcole a 100 % in volume.
- c) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di patate è del 38%.
- d) Non deve essere effettuata aggiunta di alcole, diluito o meno.
- e) L'acquavite di patate non deve essere aromatizzata.
- f) L'acquavite di patate può contenere solo caramello aggiunto per aggiustare il colore.
- g) L'acquavite di patate può essere zuccherata per arrotondare il gusto finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di sostanze edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito».

«13 ter. Acquavite di linfa di betulla, Acquavite di linfa d'acero e Acquavite di linfa di betulla e acero

- a) L'acquavite di betulla, l'acquavite di linfa d'acero e l'acquavite di betulla e di acero sono bevande spiritose prodotte esclusivamente per distillazione diretta di mosto ottenuto dalla fermentazione di linfa fresca di betulla o d'acero o di entrambi a pressione normale fino a un tenore alcolico inferiore all'88% in volume, in modo che il distillato risultante abbia proprietà organolettiche derivate dalla linfa di betulla o d'acero o da entrambe.
- b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di betulla, dell'acquavite di acero e dell'acquavite di betulla e di acero è del 38%.
- c) Non deve aver luogo alcuna aggiunta di alcole, diluito o meno.
- d) L'acquavite di betulla, l'acquavite di linfa d'acero e l'acquavite di betulla e di acero non devono essere aromatizzate.
- e) L'acquaragia di betulla, l'acquavite di acero e l'acquavite di betulla e di acero possono contenere solo caramello aggiunto per regolare il colore.
- f) L'acquavite di betulla, l'acquavite di acero e l'acquavite di betulla e di acero possono essere edulcorate per arrotondare il gusto finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di sostanze edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito».

*Articolo 83 bis***Modifica del regolamento (UE) 2019/1753**

All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 2 a:

«2 a. In deroga al paragrafo 2, quando la richiesta rivolta allo Stato membro di cui al paragrafo 2 proviene da un gruppo di produttori riconosciuto di cui all'articolo 33 del [regolamento IG], tale richiesta comprende informazioni verificabili sull'interesse economico alla protezione internazionale dell'indicazione geografica in questione.

Sulla base di tale richiesta, lo Stato membro interessato valuta l'interesse economico alla protezione internazionale di tale indicazione geografica. A condizione che la valutazione dimostri tale interesse economico, lo Stato membro chiede alla Commissione di registrare tale indicazione geografica».

All'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

«2 a. Per ciascuna denominazione di origine originaria di uno Stato membro che è parte dell'accordo di Lisbona, per un prodotto che non rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento [regolamento sulle indicazioni geografiche], lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui All'articolo 5(2), punto ii), dell'atto di Ginevra o un beneficiario ai sensi dell'articolo 1, punto xvii, dell'Atto di Ginevra, o di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

a) la registrazione internazionale di tale denominazione di origine a norma dell'atto di Ginevra, entro dodici mesi dalla data di registrazione a norma del regolamento [regolamento sulle indicazioni geografiche], se tale Stato membro ha ratificato o aderito all'atto di Ginevra in virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, oppure

b) la cancellazione dell'iscrizione di tale denominazione d'origine nel registro internazionale.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma entro un mese dalla data di registrazione di tale denominazione d'origine a norma del regolamento [regolamento sulle IG] in caso di richiesta di registrazione internazionale ai sensi dell'atto di Ginevra ed entro il [nota per la GU: fissare la data dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento [regolamento sulle IG] in caso di richiesta di cancellazione.

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, in coordinamento con la Commissione, verifica con l'Ufficio internazionale se vi siano modifiche da apportare ai sensi dell'articolo 7(4), del regolamento comune ai fini della registrazione ai sensi dell'Atto di Ginevra. La Commissione autorizza, mediante un atto di esecuzione, lo Stato membro interessato a prevedere le modifiche necessarie e a notificarle all'Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15(2).

Se la domanda di registrazione ai sensi del regolamento [sulle indicazioni geografiche] è respinta e sono stati esauriti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la domanda di registrazione ai sensi dell'atto di Ginevra non è stata presentata a norma del terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione dell'iscrizione di tale denominazione di origine nel registro internazionale».

Titolo V
Delega di potere, disposizioni procedurali, transitorie e finali

Articolo 84

Delega di poteri

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19(10), all'articolo 25(10), all'articolo 28(3), all'articolo 34(2a), all'articolo 48^o(3), all'articolo 49(4), all'articolo 51(3), all'articolo 55(5), all'articolo 56(2), all'articolo 62(10), all'articolo 67(3), all'articolo 69(6), all'articolo 76(4), all'articolo 77, all'articolo 78(3), all'articolo 78(4), sono conferiti alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi 9 mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi 3 mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento Europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli di cui al paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento Europeo o del Consiglio.

Articolo 84 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la politica della qualità dei prodotti agricoli, del vino e delle bevande spiritose. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011,
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 85

Disposizione transitoria per la classificazione delle indicazioni geografiche

La classificazione di cui all'articolo 6(1), delle indicazioni geografiche registrate o richieste prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è effettuata conformemente alla tabella di cui all'allegato III.

*Articolo 86***Disposizioni transitorie per le domande pendenti e le denominazioni registrate**

1. Le norme applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi alle domande di registrazione, alle domande di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare e alle domande di cancellazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tuttavia, gli articoli 19,20, 21 da (1) a (5), e 22 si applicano alle domande e alle richieste per le quali la pubblicazione per opposizione della domanda di registrazione, della domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione o della domanda di cancellazione di un'indicazione geografica nella Gazzetta ufficiale dell'UE è successiva al [data di entrata in vigore del presente regolamento].
 - 2a. La disposizione relativa alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 21(6a), si applica anche in relazione ai periodi transitori ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 - 2b. L'articolo 30(4), non si applica alle denominazioni registrate o richieste prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. Le norme applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi alle domande di registrazione, alle domande di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione e alle domande di annullamento delle specialità tradizionali garantite ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tuttavia, gli articoli da 62 a 65 si applicano alle domande e alle richieste per le quali la pubblicazione per opposizione della domanda di registrazione, della domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione o della domanda di annullamento di una specialità tradizionale garantita nella Gazzetta ufficiale dell'UE è successiva al [data di entrata in vigore del presente regolamento].

*Articolo 86 bis***Disposizioni transitorie per le indicazioni geografiche nazionali**

1. La protezione delle indicazioni geografiche che designano prodotti che non rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, concessa a norma del diritto nazionale, cessa il [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] se non è presentata alla Commissione alcuna domanda di registrazione a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.
2. Se una domanda di registrazione di un'indicazione geografica di cui al paragrafo 1 è presentata alla Commissione prima della data di cui al paragrafo 1, la protezione nazionale cessa alla data in cui la Commissione decide in merito alla registrazione di tale indicazione geografica a norma dell'articolo 22. L'articolo 9 non si applica alla presente domanda. In caso di rigetto della domanda di registrazione, la protezione nazionale continua fino all'esaurimento di tutti i mezzi di ricorso giurisdizionali, se del caso. Una volta cessata la protezione nazionale, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine corrispondente nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Articolo 87**Continuità dei registri**

1. Ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica del vino e dei prodotti agricoli e ciascuna indicazione geografica delle bevande spiritose, con tutti i dati pertinenti e i dati relativi alle domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, iscritti nei rispettivi registri delle indicazioni geografiche sono iscritti automaticamente nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.
2. Ciascuna specialità tradizionale garantita iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite, con tutti i dati pertinenti, e i dati relativi alle domande pendenti di modifica o cancellazione della registrazione, il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, sono automaticamente iscritte nel registro dell'Unione delle specialità tradizionali garantite.

Articolo 88**Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è abrogato.

Articolo 88 bis**Tavola di correlazione**

I riferimenti al regolamento (UE) n. 1151/2012 abrogato e i riferimenti alle disposizioni soppresse di cui all'articolo 81(3), e all'articolo 83(4), si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di correlazione di cui all'allegato IV.

Articolo 88 ter**Abrogazione e modifica degli atti delegati e degli atti di esecuzione**

La Commissione abroga o sostituisce, a seconda dei casi, gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012 o sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 83, nella misura necessaria per renderli conformi ai poteri conferiti dal presente regolamento.

Articolo 89**Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli 9(4) e (5), 39(1), e 45 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il

ALLEGATI

Allegato I
Altri prodotti agricoli di cui all'articolo 5(1)

Prodotti

NC voce 25.01 (sale)

NC voce 32.03 (cocciniglia)

NC voce 33.01 (oli essenziali)

NC voci da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi, amidi e fecole modificati, colle)

Voci NC da 41.01 a 41.03 (pelli)

NC voce 43.01 (pelli da pellicceria)

NC voce 45.01 (sughero)

Voci NC da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami di seta)

Voci NC da 51.01 a 51.03 (lana e peli animali)

Voci NC da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami e cotone cardato o pettinato)

NC voce 53.01 (lino greggio)

NC voce 53.02 (canapa grezza)

Allegato II
Prodotti alimentari e agricoli di cui all'articolo 53 bis
Specialità tradizionali garantite

a) pasti pronti,

b) birra,

c) cioccolato e prodotti derivati,

d) pane,

e) pasticceria e torte,

f) prodotti dolciari,

g) biscotti e altri prodotti della panetteria;

h) bevande a base di estratti vegetali;

i) pasta,

j) sale,

j bis) acque gassate.

(JB) Sughero.

Allegato III

Classificazione dei prodotti esistenti	Voci della nomenclatura combinata corrispondenti alla classificazione dei prodotti esistenti
Vini	CN 22 04
Bevande spiritose	CN 22 08
Classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie)	CN 02
Classe 1.2 Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)	CN 16
Classe 1.3 Formaggi	CN 04 06
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, latticini vari tranne il burro, ecc.)	CN 04
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)	CN 15
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati	CN 07; CN 08; CN 10; CN 11; CN20
Classe 1.7. Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	CN 03; CN 16
Classe 1.8. Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	La classe 1.8 comprende diverse voci della nomenclatura combinata
Classe 2.1 Birra,	CN 22 03
Classe 2.2 Cioccolata e prodotti derivati	CN 1806
Classe 2.3. Pane, pasticceria, torte, dolci, biscotti ed altri prodotti della panetteria	CN 19 05
Classe 2.4. Bevande a base di estratti vegetali,	CN 22 05; CN 22 06
Classe 2.5. Pasta	CN 19 02
Classe 2.6. Sale	CN 25 01
Classe 2.7. Gomme e resine naturali	CN 13 01

Classe 2.11. Sughero	CN 45 01
Classe 2.12. Cocciniglia	CN 32 03
Classe 2.13. Fiori e piante ornamentali	CN 06 02; CN 06 03; CN 06 04
Classe 2.14. Cotone	CN 52 01
Classe 2.15. Lana	CN 51 01
Classe 2.16. Vimine	CN 14 01
Classe 2.17. Lino stigliato	CN 53 01 21
Classe 2.18. Pelli	CN 41
Classe 2.19. Pellicce	CN 43 01
Classe 2.20. Piume	CN 05 05
Classe 2.21. Vini aromatizzati	CN 22 05
Classe 2.22. Altre bevande alcoliche	CN 22 06
Classe 2.23. Cera d'api	CN 15 21 90

